

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 2211/2003 del Consiglio, del 15 dicembre 2003, che proroga fino al 31 dicembre 2005 l'applicazione del regolamento (CE) n. 2501/2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2004, e che modifica detto regolamento** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 2212/2003 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 964/2003, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e quelli spediti da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari di Taiwan o meno ...** 3
- Regolamento (CE) n. 2213/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 5
- Regolamento (CE) n. 2214/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro dei sistemi A1 e B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele) 7
- Regolamento (CE) n. 2215/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro del sistema A1 per le frutta a guscio (mandorle sgusciate, nocciole con guscio, nocciole sgusciate, noci comuni con guscio) 10
- Regolamento (CE) n. 2216/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che determina la quantità disponibile per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2004 per taluni prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nell'ambito di contingenti aperti dalla Comunità in base al solo titolo 12
- Regolamento (CE) n. 2217/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala 15
- Regolamento (CE) n. 2218/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali 17
- Regolamento (CE) n. 2219/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto 19

Prezzo: 18 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 2220/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto	21
Regolamento (CE) n. 2221/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	23
Regolamento (CE) n. 2222/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali	26
Regolamento (CE) n. 2223/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003	28
Regolamento (CE) n. 2224/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione	29
Regolamento (CE) n. 2225/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	32
Regolamento (CE) n. 2226/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori)	36
Regolamento (CE) n. 2227/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (limoni)	37
★ Direttiva 2003/121/CE della Commissione, del 15 dicembre 2003, che modifica la direttiva 98/53/CE che fissa metodi per il prelievo di campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari ⁽¹⁾	38

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2003/885/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa alla conclusione dell'accordo sull'applicazione di taluni atti comunitari sul territorio del Principato di Monaco	41
Accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco sull'applicazione di taluni atti comunitari nel territorio del Principato di Monaco	42
★ Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo che modifica il protocollo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA)	52

Commissione

2003/886/CE:

★ Decisione della Commissione, del 10 dicembre 2003, che definisce i criteri relativi alle informazioni da comunicare conformemente alla direttiva 64/432/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 4606]	53
---	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

- ★ **Raccomandazione della Commissione, dell'11 dicembre 2003, relativa all'applicazione e all'uso degli Eurocodici per lavori di costruzione e prodotti strutturali da costruzione** ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 4639] 62
-

Rettifiche

- ★ **Verbale di rettifica dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, firmato a Bruxelles il 18 novembre 2002 (GU L 352 del 30.12.2002)** 64

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2211/2003 DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 2003

che proroga fino al 31 dicembre 2005 l'applicazione del regolamento (CE) n. 2501/2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2004, e che modifica detto regolamento

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità concede dal 1971 preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo nel quadro del suo sistema di preferenze tariffarie generalizzate (GSP).
- (2) La politica commerciale comune della Comunità deve tener conto degli obiettivi della politica di sviluppo a cui deve contribuire, specie per quanto riguarda l'eliminazione della povertà e la promozione dello sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo.
- (3) Poiché i negoziati commerciali multilaterali avviati in occasione della quarta conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio tenutasi a Doha nel novembre 2001 non si sono ancora conclusi, è troppo presto per definire gli orientamenti per l'applicazione del sistema nel periodo 2005-2014. Ciò giustifica il rinnovo del sistema attuale per un altro anno, conformemente agli orientamenti contenuti nella comunicazione della Commissione al Consiglio del 1° giugno 1994. Gli accordi relativi alla droga necessitano di una valutazione. Inoltre, tale rinnovo consentirà ai paesi candidati, la cui adesione è prevista per il 2004, di essere pienamente coinvolti nell'elaborazione di un nuovo sistema di preferenze tariffarie.
- (4) L'applicazione del regolamento (CE) n. 2501/2001 ⁽³⁾ ha dimostrato la necessità di modificare alcune sue disposizioni.

(5) Nell'aprile 2003, il Consiglio e la Commissione si sono impegnati ad esaminare tutte le modifiche opportune del meccanismo annuale relativo all'esclusione dei paesi/settori beneficiari per motivi connessi al loro sviluppo (graduazione), tenendo conto della necessità di sostenere lo sviluppo della produzione sostenibile e competitiva, compreso, fra l'altro, l'eventuale adeguamento del sistema di graduazione per le colture alternative alla droga. Essendo possibili altre modifiche nel futuro SPG, l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2501/2001 dovrebbe pertanto essere modificato onde evitare ripercussioni negative per i beneficiari che il modesto volume degli scambi commerciali cui si applica l'SPG rende vulnerabili a qualsiasi modifica delle preferenze tariffarie.

(6) Per tener conto delle caratteristiche particolari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate, occorre rafforzare gli incentivi propri del regime speciale per la tutela dei diritti dei lavoratori onde favorire l'integrazione progressiva delle norme contenute nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

(7) Occorre modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 2501/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2501/2001 è così modificato:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 1, le parole «e 2004» sono sostituite da «2004 e 2005».
- 2) All'articolo 6, alla fine della lettera a), l'espressione «contingenti tariffari» è sostituita da «contingenti tariffari adottati a norma dell'articolo 26 del trattato o dell'allegato VII del regolamento (CEE) n. 2658/87».

⁽¹⁾ Parere reso il 4.12.2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere reso il 10.12.2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 346 del 31.12.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1686/2003 della Commissione (GU L 240 del 26.9.2003, pag. 8).

3) L'articolo 12, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:

«3. Sulla base dei dati più recenti disponibili il 1° settembre di ogni anno, la Commissione stabilisce quali sono i settori che soddisfano le condizioni fissate ai paragrafi 1 e 2. I paragrafi 1 e 2, tuttavia, non si applicano ai paesi beneficiari le cui importazioni nella Comunità per almeno uno dei tre anni di cui ai paragrafi 1 e 2 rappresentano meno dell'1 % in valore delle importazioni comunitarie totali dei prodotti a cui si applica il sistema comunitario di preferenze. Analogamente, vengono ripristinate le preferenze tariffarie che erano state abolite conformemente alla colonna D dell'allegato I.»

4) All'articolo 14, il paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2. Il regime speciale di incentivazione per la tutela dei diritti dei lavoratori può essere concesso ad un paese:

a) la cui legislazione nazionale riprenda nella sostanza le norme delle convenzioni OIL n. 29 e n. 105 concernenti il lavoro forzato, n. 87 e n. 98 concernenti la libertà di associazione e il diritto alla negoziazione collettiva, n. 100 e n. 111 concernenti l'eliminazione della discriminazione in materia di occupazione e di professioni e n. 138 e n. 182 concernenti il lavoro minorile e che applichi in effetti tale legislazione; o

b) la cui legislazione nazionale riprenda nella sostanza le norme di cui alla lettera a) e che si adoperi in modo chiaro e significativo per applicare queste norme, compresi tutti gli strumenti appropriati previsti dalle pertinenti convenzioni OIL, tenendo nella più alta considerazione la valutazione della situazione da parte dell'OIL.

Nel caso di cui alla lettera b), il regime può essere concesso solo per un periodo limitato. Per ottenerne l'eventuale rinnovo, il paese beneficiario deve dimostrare di aver compiuto progressi in materia. La valutazione dei progressi fatti sarà effettuata in base alle disposizioni del memorandum d'intesa che devono essere accettate dalle autorità del paese beneficiario.»

5) All'articolo 25, paragrafo 4, la data «2004» è sostituita da «2005».

6) All'articolo 41, paragrafo 2, la data «2004» è sostituita da «2005».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MARZANO

REGOLAMENTO (CE) N. 2212/2003 DEL CONSIGLIO**del 17 dicembre 2003**

che modifica il regolamento (CE) n. 964/2003, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e quelli spediti da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari di Taiwan o meno

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

visto il regolamento (CE) n. 452/2003 del Consiglio, del 6 marzo 2003, relativo alle misure che la Comunità può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia ⁽¹⁾,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo istituito a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽²⁾ («regolamento di base»),

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 778/2003 del 6 maggio 2003 ⁽³⁾ il Consiglio ha modificato, tra gli altri, i regolamenti (CE) n. 584/96 e (CE) n. 763/2000 relativamente alle misure antidumping applicabili ad alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e a quelli spediti da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari di Taiwan o meno. Scopo del regolamento era di prevedere disposizioni per il caso in cui tali importazioni fossero assoggettate anche al pagamento di un dazio di salvaguardia, come quello istituito con il regolamento (CE) n. 1694/2002 della Commissione del 27 settembre 2002 che istituisce misure di salvaguardia definite nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio ⁽⁴⁾.
- (2) In tali circostanze, se il dazio antidumping è inferiore o corrisponde al dazio di salvaguardia, si considera opportuno non riscuotere il dazio antidumping. Se invece il dazio antidumping è maggiore del dazio di salvaguardia, si considera opportuno riscuotere solamente la parte di dazio antidumping eccedente l'importo del dazio di salvaguardia.
- (3) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure istituite con i regolamenti (CE) n. 584/96 e (CE) n. 763/2000 sono state prorogate dal regolamento (CE) n. 964/2003 ⁽⁵⁾. Tuttavia, quest'ultimo regolamento non contiene disposizioni come quelle descritte al considerando 2 applicabili nel caso in cui le importazioni siano assoggettate anche al pagamento di un dazio di salvaguardia.
- (4) Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 964/2003 deve essere modificato in modo che preveda il caso in cui le importazioni siano assoggettate anche al pagamento di un dazio di salvaguardia, così come i regolamenti (CE) n. 584/96 e (CE) n. 763/2000 sono stati modificati dal regolamento (CE) n. 778/2003.
- (5) Il presente regolamento dovrebbe essere applicato retroattivamente dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 964/2003,

⁽¹⁾ GU L 69 del 13.3.2003, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 114 dell'8.5.2003, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 261 del 28.9.2002, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 139 del 6.6.2003, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 964/2003 è così modificato:

a) all'articolo 1 è inserito il seguente paragrafo:

«2 bis Fatto salvo il paragrafo 2, qualora le importazioni del prodotto in esame originarie della Thailandia siano soggette al pagamento di un dazio di salvaguardia supplementare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1694/2002 della Commissione (*), le aliquote del dazio antidumping applicabili al prezzo franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono:

Paese	Società	Aliquota (%) del dazio antidumping nel caso in cui venga riscosso un dazio supplementare di salvaguardia					Codice addizionale TARIC
		Fino al 28.3.2003	29.3.2003-28.9.2003	29.9.2003-28.3.2004	29.3.2004-28.9.2004	29.9.2004-28.3.2005	
Thailandia	Tutte le società (eccetto: Thai Benkan Co. Ltd, Prapadaeng Samutprakarn)	35,2 %	37,6 %	37,6 %	39,7 %	39,7 %	8851

(*) GU L 261 del 28.9.2002, pag. 1.»

b) all'articolo 3 è inserito il seguente paragrafo:

«2. Fatto salvo il paragrafo 1, ad eccezione degli accessori prodotti dalle citate Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Rigid Industries Co., Ltd e Niang Hong Pipe Fittings Co., Ltd, qualora le importazioni di accessori spedite da Taiwan siano soggette al pagamento di un dazio di salvaguardia supplementare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1694/2002, le aliquote del dazio antidumping applicabili al prezzo franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono:

Paese	Società	Aliquota (%) del dazio antidumping nel caso in cui venga riscosso un dazio supplementare di salvaguardia					Codice addizionale TARIC
		Fino al 28.3.2003	29.3.2003-28.9.2003	29.9.2003-28.3.2004	29.3.2004-28.9.2004	29.9.2004-28.3.2005	
Taiwan	Tutte le società (eccetto: Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Rigid Industries Co., Ltd and Niang Hong Pipe Fittings Co., Ltd)	34,9 %	37,3 %	37,3 %	39,4 %	39,4 %	A999»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 7 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2003.

Per il Consiglio
Il Presidente
G. ALEMANN

REGOLAMENTO (CE) N. 2213/2003 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 dicembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	052	77,1	
	204	57,1	
	212	113,1	
	624	160,7	
	999	102,0	
0707 00 05	052	143,4	
	628	126,9	
	999	135,2	
0709 90 70	052	125,4	
	204	71,4	
	999	98,4	
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	45,0	
	204	62,7	
	388	46,8	
	421	13,6	
	999	42,0	
0805 20 10	052	62,0	
	204	63,1	
	999	62,6	
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	74,3	
	999	74,3	
0805 50 10	052	65,7	
	400	39,2	
	600	64,8	
	999	56,6	
	0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	58,6
060		45,8	
064		51,0	
400		77,8	
404		82,3	
720		94,1	
999		68,3	
0808 20 50		052	71,0
		060	62,2
	064	60,3	
	400	101,3	
	528	79,8	
	720	119,1	
	999	82,3	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 2214/2003 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2003**

**che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro dei sistemi A1 e B nel settore degli ortofrutti-
coli (pomodori, arance, limoni e mele)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutti (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (2), in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2002 (4), ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutti.
- (2) Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di rilievo economico, i prodotti esportati dalla Comunità possono beneficiare di una restituzione all'esportazione, entro i limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.
- (3) Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, è necessario curare che non siano perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutti, è necessario fissare i quantitativi previsti per prodotto, in base alla nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2003 (6). Tali quantitativi devono essere suddivisi tenendo conto della natura più o meno deperibile dei prodotti in causa.
- (4) A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutti sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di commercializzazione e di trasporto nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.

- (5) A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione.
- (6) La situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.
- (7) I pomodori, le arance, i limoni e le mele delle categorie Extra, I e II, delle norme comuni di commercializzazione, possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico.
- (8) Al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile e tenuto conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno fissare le restituzioni all'esportazione secondo i sistemi A1 e B.
- (9) Il comitato di gestione per gli ortofrutti freschi non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il sistema A1, i tassi di restituzione, il periodo di domanda della restituzione e le quantità previste per i prodotti in causa sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Per il sistema B, i tassi di restituzione indicativi, il periodo di presentazione delle domande dei titoli e le quantità previste per i prodotti in causa sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (7), non vengono imputati ai quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 gennaio 2004.

(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

(2) GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64.

(3) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

(4) GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69.

(5) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

(6) GU L 20 del 24.1.2003, pag. 3.

(7) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 18 dicembre 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, limoni, arance e mele)

Codice del prodotto ⁽¹⁾	Destinazione ⁽²⁾	Sistema A1 Periodo di domanda della restituzione dall'8.1.2004 all'8.3.2004		Sistema B Periodo di presentazione delle domande dei titoli dal 15.1.2004 al 15.3.2004	
		Tasso di restituzione (EUR/t nette)	Quantità previste (in t)	Tasso di restituzione indicativo (EUR/t nette)	Quantità previste (in t)
0702 00 00 9100	F08	25		25	8 311
0805 10 10 9100 0805 10 30 9100 0805 10 50 9100	F00	19		19	100 817
0805 50 10 9100	F00	26		26	28 824
0808 10 20 9100 0808 10 50 9100 0808 10 90 9100	F04, F09	25		25	10 275

⁽¹⁾ I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

⁽²⁾ I codici delle destinazioni di serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

F00: Tutte le destinazioni diverse dall'Estonia.

F03: Tutte le destinazioni diversi dalla Svizzera e dall'Estonia.

F04: Sri Lanka, Hong-Kong SAR, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica, e Giappone.

F08: Tutte le destinazioni eccetto la Slovacchia, la Lettonia, la Lituania, la Bulgaria e l'Estonia.

F09: Le seguenti destinazioni:

- Norvegia, Islanda, Groenlandia, isole Færøer, Polonia, Ungheria, Romania, Albania, Bosnia Erzegovina, Croazia, Slovenia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro, Malta, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abou Dhabi, Dubai, Chardja, Adjaman, Umm al-Q'iwayn, Ras al-Khayma e Fudjayra), Kuwait, Yemen, Siria, Iran, Girodania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombai,
- paesi e territori d'Africa escluso il Sudafrica,
- destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11).

**REGOLAMENTO (CE) N. 2215/2003 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2003**

che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro del sistema A1 per le frutta a guscio (mandorle sgusciate, nocciole con guscio, nocciole sgusciate, noci comuni con guscio)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2002 ⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.
- (2) Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di rilievo economico, i prodotti esportati dalla Comunità possono beneficiare di una restituzione all'esportazione, entro i limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.
- (3) Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, è necessario curare che non siano perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli, è necessario fissare i quantitativi previsti per prodotto, in base alla nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2003 ⁽⁶⁾. Tali quantitativi devono essere suddivisi tenendo conto della natura più o meno deperibile dei prodotti in causa.
- (4) A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di commercializzazione e di trasporto nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.

- (5) A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione.
- (6) La situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.
- (7) Le mandorle sgusciate e le nocciole e le noci comuni con guscio possono attualmente formare oggetto di esportazioni rilevanti sul piano economico.
- (8) Dato che le frutta in guscio sono prodotti con una relativa capacità di magazzino, le restituzioni all'esportazione possono essere fissate con una periodicità più lunga.
- (9) Al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile e tenuto conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno fissare le restituzioni all'esportazione secondo il sistema A1.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi di restituzione all'esportazione delle frutta a guscio, il periodo di presentazione delle domande di titoli e i quantitativi previsti sono fissati nell'allegato del presente regolamento.
2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ⁽⁷⁾, non vengono imputati ai quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento.
3. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1961/2001, il periodo di validità dei titoli del sistema A 1 è di tre mesi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 gennaio 2004.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64.

⁽³⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69.

⁽⁵⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 20 del 24.1.2003, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione del 18 dicembre 2003 che fissa le restituzioni all'esportazione delle frutta a guscio (sistema A1)

Periodo di presentazione delle domande di titoli: dall'8 gennaio 2004 al 30 aprile 2004

Codice del prodotto ⁽¹⁾	Destinazione ⁽²⁾	Tasso di restituzione (in EUR/t peso netto)	Quantitativi previsti (in t)
0802 12 90 9000	F00	45	1 330
0802 21 00 9000	F00	53	47
0802 22 00 9000	F00	103	2 098
0802 31 00 9000	F00	66	28

⁽¹⁾ I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

⁽²⁾ I codici delle destinazioni di serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001 pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

F00: Tutte le destinazioni diverse dall'Estonia.

REGOLAMENTO (CE) N. 2216/2003 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2003

che determina la quantità disponibile per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2004 per taluni prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nell'ambito di contingenti aperti dalla Comunità in base al solo titolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1787/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2012/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Al momento dell'assegnazione dei titoli di importazione per il secondo semestre 2003 per taluni contingenti di cui al regolamento (CE) n. 2535/2001, le domande di titoli vertevano su quantità inferiori a quelle disponibili per i prodotti interessati. Occorre, pertanto, determinare per ogni contingente interessato la quantità disponibile per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 30 aprile 2004, prendendo in considerazione le quantità

non assegnate conformemente al regolamento (CE) n. 1345/2003 della Commissione ⁽⁵⁾, che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2003 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le quantità disponibili per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 30 aprile 2004 per il secondo semestre dell'anno d'importazione di taluni contingenti di cui al regolamento (CE) n. 2535/2001 sono indicate in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 121.

⁽³⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU L 297 del 15.11.2003, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 189 del 29.7.2003, pag. 32.

ALLEGATO

Quantità disponibili per il periodo fra il 1° gennaio e il 30 aprile 2004

ALLEGATO I. A

Numero di contingente	Quantità (tonnellate)
09.4591	4 289
09.4592	15 103
09.4593	4 206
09.4594	13 227

ALLEGATO I. B

1. Prodotti originari della Repubblica ceca

Numero di contingente	Quantità (tonnellate)
09.4636	300
09.4637	500
09.4613	4 923

2. Prodotti originari della Repubblica slovacca

Numero di contingente	Quantità (tonnellate)
09.4645	500

3. Prodotti originari dell'Ungheria

Numero di contingente	Quantità (tonnellate)
09.4776	60

4. Prodotti originari della Bulgaria

Numero di contingente	Quantità (tonnellate)
09.4660	2 652
09.4675	667

5. Prodotti originari dell'Estonia

Numero di contingente	Quantità (tonnellate)
09.4579	1 000

6. Prodotti originari della Lettonia

Numero di contingente	Quantità (tonnellate)
09.4872	220
09.4873	3 800
09.4874	110

7. Prodotti originari della Lituania

Numero di contingente	Quantità (tonnellate)
09.4865	2 200

ALLEGATO I. F

Prodotti originari della Svizzera

Numero di contingente	Quantità (tonnellate)
09.4155	1 239
09.4156	2 579

ALLEGATO I. H

Prodotti originari della Norvegia

Numero di contingente	Quantità (tonnellate)
09.4781	1 782
09.4782	178

**REGOLAMENTO (CE) N. 2217/2003 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2003**

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 ⁽⁴⁾.
- (3) Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (5) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 dicembre 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	EUR/t	—	1101 00 15 9130	A00	EUR/t	0
1001 10 00 9400	—	EUR/t	—	1101 00 15 9150	A00	EUR/t	0
1001 90 91 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9170	A00	EUR/t	0
1001 90 99 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9180	A00	EUR/t	0
1002 00 00 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9190	—	EUR/t	—
1003 00 10 9000	—	EUR/t	—	1101 00 90 9000	—	EUR/t	—
1003 00 90 9000	—	EUR/t	—	1102 10 00 9500	A00	EUR/t	0
1004 00 00 9200	—	EUR/t	—	1102 10 00 9700	A00	EUR/t	0
1004 00 00 9400	A00	EUR/t	0	1102 10 00 9900	—	EUR/t	—
1005 10 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9200	A00	EUR/t	0 ⁽¹⁾
1005 90 00 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9400	A00	EUR/t	0 ⁽¹⁾
1007 00 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9900	—	EUR/t	—
1008 20 00 9000	—	EUR/t	—	1103 11 90 9200	A00	EUR/t	0 ⁽¹⁾
1101 00 11 9000	—	EUR/t	—	1103 11 90 9800	—	EUR/t	—
1101 00 15 9100	A00	EUR/t	0				

⁽¹⁾ Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2218/2003 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2003
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 ⁽⁴⁾, ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.
- (4) Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.
- (5) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 dicembre 2003, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4	4° term. 5	5° term. 6	6° term. 7
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1002 00 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	A00	0	0	0	0	0	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9130	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9150	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9170	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9180	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	A00	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9700	A00	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9400	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

REGOLAMENTO (CE) N. 2219/2003 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2003
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13 paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 ⁽⁴⁾.
- (3) La restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; che tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1501/95.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (5) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 dicembre 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1107 10 19 9000	A00	EUR/t	0,00
1107 10 99 9000	A00	EUR/t	0,00
1107 20 00 9000	A00	EUR/t	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

REGOLAMENTO (CE) N. 2220/2003 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2003
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE)

n. 1431/2003 ⁽⁴⁾, ha consentito di fissare un correttivo per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 28.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 dicembre 2003, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4	4° term. 5	5° term. 6
1107 10 11 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 9000	A00	0	0	0	0	0	0

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	6° term. 7	7° term. 8	8° term. 9	9° term. 10	10° term. 11	11° term. 12
1107 10 11 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 9000	A00	0	0	0	0	0	0

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

REGOLAMENTO (CE) N. 2221/2003 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2003

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 ⁽⁶⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (4) È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie

grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

- (5) Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.
- (6) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (7) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (8) Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.
- (9) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 2003.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.⁽⁴⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.⁽⁵⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55.⁽⁶⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 dicembre 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	40,08	1104 23 10 9300	C10	EUR/t	32,92
1102 20 10 9400 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	34,36	1104 29 11 9000	C10	EUR/t	0,00
1102 20 90 9200 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	34,36	1104 29 51 9000	C10	EUR/t	0,00
1102 90 10 9100	C11	EUR/t	0,00	1104 29 55 9000	C10	EUR/t	0,00
1102 90 10 9900	C11	EUR/t	0,00	1104 30 10 9000	C10	EUR/t	0,00
1102 90 30 9100	C11	EUR/t	0,00	1104 30 90 9000	C10	EUR/t	7,16
1103 19 40 9100	C10	EUR/t	0,00	1107 10 11 9000	C13	EUR/t	0,00
1103 13 10 9100 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	51,53	1107 10 91 9000	C13	EUR/t	0,00
1103 13 10 9300 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	40,08	1108 11 00 9200	C10	EUR/t	0,00
1103 13 10 9500 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	34,36	1108 11 00 9300	C10	EUR/t	0,00
1103 13 90 9100 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	34,36	1108 12 00 9200	C10	EUR/t	45,81
1103 19 10 9000	C10	EUR/t	0,00	1108 12 00 9300	C10	EUR/t	45,81
1103 19 30 9100	C10	EUR/t	0,00	1108 13 00 9200	C10	EUR/t	45,81
1103 20 60 9000	C12	EUR/t	0,00	1108 13 00 9300	C10	EUR/t	45,81
1103 20 20 9000	C11	EUR/t	0,00	1108 19 10 9200	C10	EUR/t	50,16
1104 19 69 9100	C10	EUR/t	0,00	1108 19 10 9300	C10	EUR/t	50,16
1104 12 90 9100	C10	EUR/t	0,00	1109 00 00 9100	C10	EUR/t	0,00
1104 12 90 9300	C10	EUR/t	0,00	1702 30 51 9000 ⁽²⁾	C10	EUR/t	44,88
1104 19 10 9000	C10	EUR/t	0,00	1702 30 59 9000 ⁽²⁾	C10	EUR/t	34,36
1104 19 50 9110	C10	EUR/t	45,81	1702 30 91 9000	C10	EUR/t	44,88
1104 19 50 9130	C10	EUR/t	37,22	1702 30 99 9000	C10	EUR/t	34,36
1104 29 01 9100	C10	EUR/t	0,00	1702 40 90 9000	C10	EUR/t	34,36
1104 29 03 9100	C10	EUR/t	0,00	1702 90 50 9100	C10	EUR/t	44,88
1104 29 05 9100	C10	EUR/t	0,00	1702 90 50 9900	C10	EUR/t	34,36
1104 29 05 9300	C10	EUR/t	0,00	1702 90 75 9000	C10	EUR/t	47,02
1104 22 20 9100	C10	EUR/t	0,00	1702 90 79 9000	C10	EUR/t	32,64
1104 22 30 9100	C10	EUR/t	0,00	2106 90 55 9000	C10	EUR/t	34,36
1104 23 10 9100	C10	EUR/t	42,95				

⁽¹⁾ Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

⁽²⁾ Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10 Tutte le destinazioni ad eccezione di Cipro, della Repubblica ceca, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lituania, della Lettonia, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

C11 Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria, di Cipro, della Repubblica ceca, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lituania, della Lettonia, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

C12 Tutte le destinazioni ad eccezione di Cipro, della Repubblica ceca, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lituania, della Lettonia, di Malta, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia.

C13 Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria, di Cipro, della Repubblica ceca, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lituania, della Lettonia, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2222/2003 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2003**

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (3) Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costi-

tuisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.

- (4) L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.
- (5) L'attuale situazione di mercato dei cereali, e in particolare le prospettive di approvvigionamento, porta a sopprimere le restituzioni all'esportazione.
- (6) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono fissate, conformemente all'allegato del presente regolamento, le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali di cui al regolamento (CEE) n. 1766/92, soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1517/95.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 18 dicembre 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000

Prodotti cerealicoli	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	C10	EUR/t	0,00
Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	C10	EUR/t	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

C10 Tutte le destinazioni a eccezione di Cipro, della Repubblica ceca, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lituania, della Lettonia, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2223/2003 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2003**

che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1814/2003 della Commissione, del 15 ottobre 2003, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia per la campagna 2003/2004 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria, di Cipro, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Romania, della Slovacchia e della Slovenia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1814/2003.

- (2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1814/2003 la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.
- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 12 all'18 dicembre 2003, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003 la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 18,96 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 265 del 16.10.2003, pag. 25.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2224/2003 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2003**

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 3072/95, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale. In conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.
- (3) Il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima.
- (4) Esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 8 800 t di riso verso determinate destinazioni. È indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione ⁽⁴⁾. In sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto.
- (5) Il regolamento (CE) n. 3072/95 ha definito all'articolo 13, paragrafo 5, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

- (6) La situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (7) Per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione.
- (8) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (9) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento.
- (10) Per la gestione dei limiti quantitativi connessi agli impegni della Comunità nei confronti dell'OMC, è necessario sospendere il rilascio di titoli di esportazione che beneficino di restituzione.
- (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Fatta salva la quantità di 8 800 t indicata nell'allegato, il rilascio di titoli di esportazione con prefissazione della restituzione è sospeso per i prodotti indicati in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 2003.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 154 del 15.6.1976, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 dicembre 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura EUR/t	Ammontare delle restituzioni (!)	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura EUR/t	Ammontare delle restituzioni (!)
1006 20 11 9000	R01	EUR/t	98	1006 30 65 9900	R01	EUR/t	122
1006 20 13 9000	R01	EUR/t	98		064 e 066	EUR/t	148
1006 20 15 9000	R01	EUR/t	98		A97	EUR/t	128
1006 20 17 9000	—	EUR/t	—	1006 30 67 9100	021 e 023	EUR/t	128
1006 20 92 9000	R01	EUR/t	98		064 e 066	EUR/t	148
1006 20 94 9000	R01	EUR/t	98	1006 30 67 9900	064 e 066	EUR/t	148
1006 20 96 9000	R01	EUR/t	98	1006 30 92 9100	R01	EUR/t	122
1006 20 98 9000	—	EUR/t	—		R02	EUR/t	128
1006 30 21 9000	R01	EUR/t	98		R03	EUR/t	133
1006 30 23 9000	R01	EUR/t	98		064 e 066	EUR/t	148
1006 30 25 9000	R01	EUR/t	98		A97	EUR/t	128
1006 30 27 9000	—	EUR/t	—		021 e 023	EUR/t	128
1006 30 42 9000	R01	EUR/t	98	1006 30 92 9900	R01	EUR/t	122
1006 30 44 9000	R01	EUR/t	98		A97	EUR/t	128
1006 30 46 9000	R01	EUR/t	98		064 e 066	EUR/t	148
1006 30 48 9000	—	EUR/t	—	1006 30 94 9100	R01	EUR/t	122
1006 30 61 9100	R01	EUR/t	122		R02	EUR/t	128
	R02	EUR/t	128		R03	EUR/t	133
	R03	EUR/t	133		064 e 066	EUR/t	148
	064 e 066	EUR/t	148		A97	EUR/t	128
	A97	EUR/t	128		021 e 023	EUR/t	128
1006 30 61 9900	021 e 023	EUR/t	128	1006 30 94 9900	R01	EUR/t	122
	R01	EUR/t	122		A97	EUR/t	128
	A97	EUR/t	128		064 e 066	EUR/t	148
1006 30 63 9100	064 e 066	EUR/t	148	1006 30 96 9100	R01	EUR/t	122
	R01	EUR/t	122		R02	EUR/t	128
	R02	EUR/t	128		R03	EUR/t	133
	R03	EUR/t	133		064 e 066	EUR/t	148
	064 e 066	EUR/t	148		A97	EUR/t	128
	A97	EUR/t	128		021 e 023	EUR/t	128
1006 30 63 9900	021 e 023	EUR/t	128	1006 30 96 9900	R01	EUR/t	122
	R01	EUR/t	122		A97	EUR/t	128
	064 e 066	EUR/t	148		064 e 066	EUR/t	148
	A97	EUR/t	128		021 e 023	EUR/t	128
1006 30 65 9100	R01	EUR/t	122	1006 30 98 9100	—	EUR/t	—
	R02	EUR/t	128	1006 40 00 9000	—	EUR/t	—
	R03	EUR/t	133				
	064 e 066	EUR/t	148				
	A97	EUR/t	128				
	021 e 023	EUR/t	128				

(¹) La procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1342/2003 si applica ai titoli richiesti nel quadro del presente regolamento per le quantità seguenti secondo la destinazione:

Destinazione R01:	2 000 t,
Insieme delle destinazioni R02 e R03:	2 000 t,
Destinazioni 021 e 023:	500 t,
Destinazioni 064 e 066:	4 000 t,
Destinazione A97:	300 t.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

R01 Svizzera, Liechtenstein e i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia.

R02 Marocco, Algeria, Tunisia, Malta, Egitto, Israele, Libia, Libano, Siria, ex Sahara spagnolo, Cipro, Giordania, Iraq, Iran, Yemen, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Oman, Bahrain, Qatar, Arabia Saudita, Eritrea, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovenia, Slovacchia, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Belarus, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Serbia e Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Albania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Moldova, Ucraina, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan.

R03 Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile, Venezuela, Canada, Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermuda, Repubblica sudafricana, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong SAR, Singapore, A40 ad eccezione di: Antille olandesi, Aruba, Isole Turcke e Caiques, A11 ad eccezione di: Surinam, Guyana, Madagascar.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2225/2003 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2003**

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso
esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1784/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/2003 ⁽⁶⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.
- (4) Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.
- (5) A seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.
- (6) Conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1786/2001 ⁽⁹⁾, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.
- (7) Le bevande alcoliche sono considerate come meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 del trattato di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate misure necessarie al fine di facilitare l'utilizzazione dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adattare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.
- (8) Conformemente al regolamento (CE) n. 1039/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Estonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli in Estonia ⁽¹⁰⁾, al regolamento (CE) n. 1086/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Slovenia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Slovenia ⁽¹¹⁾, al regolamento (CE) n. 1087/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lettonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lettonia ⁽¹²⁾, al regolamento (CE) n. 1088/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lituania e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lituania ⁽¹³⁾, al regolamento (CE) n. 1089/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica slovacca e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati nella

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 117 del 15.7.2000, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 106 del 29.4.2003, pag. 12.

⁽⁷⁾ GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

⁽⁸⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.

⁽⁹⁾ GU L 242 del 12.9.2001, pag. 3.

⁽¹⁰⁾ GU L 151 del 19.6.2003, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 19.

⁽¹³⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 38.

Repubblica slovacca ⁽¹⁾ e al regolamento (CE) n. 1090/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica ceca e all'esportazione di alcuni prodotti agricoli trasformati in Repubblica ceca ⁽²⁾, a decorrere dal 1° luglio 2003, i prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I del trattato che vengono esportati in Estonia, Slovenia, Lettonia, Lituania, Repubblica slovacca o Repubblica ceca, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

- (9) Conformemente al regolamento (CE) n. 999/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Ungheria e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Ungheria ⁽³⁾, a decorrere dal 1° luglio 2003 le merci di cui al suo articolo 1, paragrafo 2, esportate in Ungheria, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.
- (10) Conformemente al regolamento (CE) n. 1890/2003 del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari di Malta e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati a Malta ⁽⁴⁾, a decorrere dal 1° novembre 2003 i prodotti

agricoli trasformati non compresi nell'allegato I al trattato, esportati a Malta, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

- (11) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (12) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 56.

⁽²⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 73.

⁽³⁾ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 278 del 29.10.2003, pag. 1.

ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 19 dicembre 2003 a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti (1)	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base (2)	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1001 10 00	Frumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	—	—
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi: – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (3) – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4) – – negli altri casi	— — — — —	— — — — —
1002 00 00	Segala	—	—
1003 00 90	Orzo – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4) – negli altri casi	— —	— —
1004 00 00	Avena	—	—
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: – amido – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (3) – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4) – – negli altri casi – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5): – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (3) – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4) – – negli altri casi – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4) – altre (incluso allo stato naturale) Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (3) – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4) – negli altri casi	2,863 0,275 2,863 2,147 0,206 2,147 0,275 2,863 2,863 0,275 2,863	2,863 0,275 2,863 2,147 0,206 2,147 0,275 2,863 2,863 0,275 2,863

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base ⁽²⁾	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 1006 30	Riso lavorato: – a grani tondi – a grani medi – grani lunghi	12,800 12,800 12,800	12,800 12,800 12,800
1006 40 00	Rotture di riso	3,300	3,300
1007 00 90	Sorgo da granella diverso da ibrido destinato alla semina	—	—

⁽¹⁾ Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).

⁽²⁾ Dal 1° luglio 2003 questi tassi non sono applicabili alle merci non comprese nell'allegato I del trattato esportate in Repubblica ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Slovacca o Slovenia e alle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2003 esportate in Ungheria. Dal 1° novembre 2003 questi tassi non sono applicabili alle merci non comprese nell'allegato I del trattato esportate a Malta.

⁽³⁾ La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50.

⁽⁴⁾ Merci di cui all'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93.

⁽⁵⁾ Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2226/2003 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2003**

relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1858/2003 della Commissione ⁽⁵⁾, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B.
- (2) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per i pomodori i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento

pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

- (3) Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per i pomodori esportati dopo il 18 dicembre 2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1858/2003 per i pomodori la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 18 dicembre 2003 e prima del 15 gennaio 2004, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64.

⁽³⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69.

⁽⁵⁾ GU L 272 del 23.10.2003, pag. 11.

REGOLAMENTO (CE) N. 2227/2003 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2003

relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (limoni)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1858/2003 della Commissione ⁽⁵⁾, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B.
- (2) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per i limoni i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento

pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

- (3) Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per i limoni esportati dopo il 18 dicembre 2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1858/2003 per i limoni la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 18 dicembre 2003 e prima del 15 gennaio 2004, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64.

⁽³⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69.

⁽⁵⁾ GU L 272 del 23.10.2003, pag. 11.

DIRETTIVA 2003/121/CE DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2003

che modifica la direttiva 98/53/CE che fissa metodi per il prelievo di campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 85/591/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l'istituzione di modalità di prelievo dei campioni e di metodi d'analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all'alimentazione umana ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1425/2003 ⁽³⁾, stabilisce limiti massimi specifici per il grano-turco da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell'uso quale ingrediente di derrate alimentari.
- (2) Il campionamento svolge un ruolo cruciale per quanto concerne la precisione della determinazione dei livelli d'aflatossine, che sono distribuite in modo estremamente eterogeneo in una partita. La direttiva 98/53/CE ⁽⁴⁾, modificata dalla direttiva 2002/27/CE ⁽⁵⁾, va modificata per includere disposizioni specifiche per il grano-turco da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell'uso quale ingrediente di derrate alimentari.
- (3) È estremamente importante che i risultati analitici siano riferiti e interpretati in modo uniforme per assicurare un'attuazione armonizzata su tutto il territorio dell'Unione. Queste regole d'interpretazione dovrebbero applicarsi ai risultati analitici ottenuto sul campione sottoposto a controllo ufficiale. In caso d'analisi effettuate a fini di difesa o arbitrato, si applicano le norme nazionali.
- (4) La direttiva 98/53/CE va pertanto modificata di conseguenza.
- (5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 98/53/CE è modificato come indicato nell'allegato I della presente direttiva.

L'allegato II della direttiva 98/53/CE è modificato come indicato nell'allegato II della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 ottobre 2004. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella di correlazione tra tali disposizioni e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 372 del 31.12.1985, pag. 50.

⁽²⁾ GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 203 del 12.8.2003, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 201 del 17.7.1998, pag. 93.

⁽⁵⁾ GU L 75 del 16.3.2002, pag. 44.

ALLEGATO I

L'allegato I della direttiva 98/53/CE è modificato come segue:

1) al punto 5.2.1, il quarto trattino è sostituito dal seguente testo:

«— il campione globale, del peso di 30 kg, va mescolato e suddiviso in tre sottocampioni uguali di 10 kg prima della macinatura (nel caso di arachidi, di frutti a guscio, di frutta secca e di granoturco, tale suddivisione non è necessaria se destinati ad essere selezionati o a subire altri trattamenti fisici, oppure se si dispone di un'apparecchiatura in grado d'omogeneizzare un campione di 30 kg). Nel caso in cui il peso del campione globale sia inferiore a 10 kg, il campione globale non deve essere suddiviso in tre sottocampioni. Nel caso delle spezie, il peso del campione globale non è superiore a 10 kg e pertanto non è necessaria alcuna suddivisione in sottocampioni.»

2) il punto 5.2.2 è rimpiazzato dal seguente testo:

«5.2.2. Accettazione di una partita o sottopartita

— Per le arachidi, i frutti a guscio, la frutta secca e il granoturco destinati alla selezione o ad altri trattamenti fisici nonché per le spezie:

— accettazione, se il campione globale o la media dei sottocampioni sono conformi al limite massimo, tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per recupero,

— rifiuto, se il campione globale o la media dei sottocampioni superano il limite massimo al di là di un ragionevole dubbio tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per recupero.

— Per le arachidi, i frutti a guscio, la frutta secca e i cereali destinati al consumo umano diretto e i cereali, ad eccezione del granoturco, destinati ad essere selezionati o subire altri trattamenti fisici:

— accettazione, se nessuno dei sottocampioni supera il limite massimo, tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per recupero,

— rifiuto, se uno o più dei sottocampioni superano il limite massimo oltre un ragionevole dubbio tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per recupero,

— nel caso di un campione globale < 10 kg:

— accettazione, se il campione globale è conforme al limite massimo, tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per recupero,

— rifiuto, se il campione globale supera il limite massimo oltre un ragionevole dubbio tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per recupero.»

3) il punto 5.4.2 è sostituito dal seguente testo:

«5.4.2. Accettazione di una partita o sottopartita

— accettazione, se il campione globale è conforme al limite massimo, tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per recupero,

— rifiuto, se il campione globale supera il limite massimo oltre un ragionevole dubbio tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per recupero.»

4) il punto 5.5.1.2 è sostituito dal seguente testo:

«5.5.1.2. Accettazione di una partita o sottopartita

— accettazione, se il campione globale è conforme al limite massimo, tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per recupero,

— rifiuto, se il campione globale supera il limite massimo oltre un ragionevole dubbio tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per recupero.»

5) il punto 5.5.2.3 è sostituito dal seguente testo:

«5.5.2.3. Accettazione di una partita o sottopartita

— accettazione, se il campione globale è conforme al limite massimo, tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per recupero,

— rifiuto, se il campione globale supera il limite massimo oltre un ragionevole dubbio tenendo conto dell'incertezza di misurazione e della correzione per recupero.»

ALLEGATO II

Nell'allegato II della direttiva 98/53/CE, il punto 4.4. è sostituito dal seguente testo:

«4.4. Calcolo del tasso di recupero e registrazione dei risultati

Il risultato analitico viene registrato, sotto forma corretta o meno, sotto l'aspetto del recupero. Devono essere indicati il modo di registrazione ed il tasso di recupero. Il risultato analitico corretto per il recupero è usato per verificare la conformità (cfr. allegato I, punti 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.1.2 e 5.5.2.3).

Il risultato analitico viene registrato secondo la formula $x \pm U$, in cui x è il risultato analitico e U l'incertezza di misurazione ampliata, utilizzando un fattore di copertura di 2, da cui risulta un livello di affidabilità di circa 95 %.»

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 2003

relativa alla conclusione dell'accordo sull'applicazione di taluni atti comunitari sul territorio del Principato di Monaco

(2003/885/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato a nome della Comunità un accordo sull'applicazione di taluni atti comunitari sul territorio del Principato di Monaco.
- (2) Determinati compiti relativi all'attuazione, in particolare il potere di emendare alcuni aspetti dell'allegato, sono stati attribuiti al comitato misto istituito dall'accordo.
- (3) Occorre istituire adeguate procedure interne per garantire il corretto funzionamento dell'accordo ed è necessario delegare alla Commissione il potere di accogliere taluni emendamenti dell'accordo e di adottare talune decisioni per la sua attuazione.
- (4) L'accordo dovrebbe essere approvato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità europea, l'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco sull'applicazione di taluni atti comunitari sul territorio del Principato di Monaco.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare, a nome della Comunità, l'accordo di cui all'articolo 1 allo scopo di impegnare la Comunità. Il presidente del Consiglio, o la persona da lui designata, notifica a Monaco, a nome della Comunità, il completamento delle procedure di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 3

1. In seno al comitato misto istituito dall'articolo 3 dell'accordo, la Comunità è rappresentata dalla Commissione.
2. La posizione della Comunità in seno al comitato è determinata dal Consiglio su proposta della Commissione con la stessa maggioranza necessaria per l'adozione dell'atto comunitario di cui trattasi.
3. In deroga al paragrafo 2, la posizione della Comunità relativa a decisioni riguardanti l'integrazione nell'allegato dell'accordo di atti comunitari che modificano atti già integrati è adottata dalla Commissione.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FRATTINI

ACCORDO**tra la Comunità europea e il Principato di Monaco sull'applicazione di taluni atti comunitari nel territorio del Principato di Monaco**

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso «la Comunità»,

e

IL PRINCIPATO DI MONACO, in appresso «Monaco»,

CONSIDERANDO le strette relazioni esistenti tra la Comunità e Monaco,

CONSIDERANDO le speciali relazioni esistenti tra Monaco e la Repubblica francese,

DESIDERANDO concludere un accordo che consenta di facilitare talune attività economiche e commerciali tra le parti,

CONSAPEVOLI della necessità di creare e mantenere un quadro legislativo comune per le attività in questione,

HANNO CONCORDATO DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:

*Articolo 1***Oggetto**

1. Le parti concordano che gli atti comunitari riguardanti i settori dei medicinali per uso umano e veterinario, dei prodotti cosmetici e dei dispositivi medici, citati in allegato, si applichino anche al territorio di Monaco. Il comitato misto di cui all'articolo 3 modificherà l'allegato in funzione di tale obiettivo, in particolare aggiungendovi tutti i nuovi atti comunitari riguardanti i settori in questione.

2. Gli atti della Commissione delle Comunità europee, adottati in applicazione degli atti di cui al paragrafo 1, sono applicabili al territorio di Monaco senza bisogno di una decisione del comitato misto. Per le materie contemplate dal presente accordo, le regole applicabili devono essere interpretate, per la loro attuazione, conformemente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee.

*Articolo 2***Attuazione**

1. Monaco adotta tutte le misure necessarie ad assicurare l'applicazione degli atti e delle decisioni di cui all'articolo 1.

2. Al fine di assicurare un'applicazione e un'interpretazione uniformi delle disposizioni di cui all'articolo 1, tenendo conto in particolare della giurisprudenza applicabile della Corte di Giustizia, le autorità monegasche possono giovare delle speciali relazioni amministrative che intrattengono con la Repubblica francese.

3. Qualunque problema relativo all'applicazione del presente accordo sarà sottoposto all'attenzione del comitato misto.

4. Ogni anno Monaco presenta al comitato misto una relazione sul modo in cui le sue autorità amministrative e i suoi organi giudiziari hanno applicato ed interpretato le disposizioni di cui all'articolo 1, così come interpretate, ove del caso, dalla Corte di Giustizia.

5. Se il comitato misto non è stato in grado di assicurare un'applicazione e un'interpretazione uniformi entro tre mesi dalla data in cui è stato informato di una differenza sostanziale tra la giurisprudenza della Corte di giustizia e quella degli organi giudiziari monegaschi o di una differenza sostanziale nell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 da parte delle autorità degli Stati membri interessati e di quelle di Monaco, viene avviata la procedura di cui all'articolo 4.

*Articolo 3***Comitato misto**

1. È istituito un comitato misto, composto da rappresentanti delle parti, responsabile della gestione e della corretta applicazione dell'accordo. A tal fine esso formula raccomandazioni. Esso adotta decisioni nei casi previsti all'articolo 1. Il comitato misto si pronuncia di comune accordo.

2. La presidenza del comitato misto è esercitata a turno da ciascuna delle parti contraenti secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento interno del comitato stesso.

3. Il comitato misto si riunisce in funzione delle esigenze. Ciascuna parte può chiedere la convocazione di una riunione.

4. Il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.

*Articolo 4***Soluzione delle controversie**

1. In caso di una controversia sull'applicazione del presente accordo o nel caso in cui un atto comunitario non venga aggiunto all'allegato, come disposto all'articolo 1, paragrafo 1, entro sei mesi dalla sua adozione nella Comunità, la questione è iscritta all'ordine del giorno del comitato misto.

2. Per risolvere la controversia, il comitato misto dispone di novanta giorni a partire dalla data di adozione dell'ordine del giorno in cui questa è stata iscritta.


3. Qualora la controversia non possa essere risolta dal comitato misto entro il termine di cui al paragrafo 2, il presente accordo cessa di essere applicabile sei mesi dopo la scadenza di tale termine.

Articolo 5

Campo di applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni previste da tale trattato, e, dall'altra, al territorio di Monaco.

Por la Comunidad Europea
 For Det Europæiske Fællesskab
 Für die Europäische Gemeinschaft
 Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
 For the European Community
 Pour la Communauté européenne
 Per la Comunità europea
 Voor de Europese Gemeenschap
 Pela Comunidade Europeia
 Euroopan yhteisön puolesta
 På Europeiska gemenskapens vägnar





Por el Principado de Mónaco
 For Fyrstendømmet Monaco
 Für das Fürstentum Monaco
 Για το Πριγκιπάτο του Μονακό
 For the Principality of Monaco
 Pour la Principauté de Monaco
 Per il Principato di Monaco
 Voor het Vorstendom Monaco
 Pelo Principado do Mónaco
 Monacon ruhtinaskunnan puolesta
 På Furstendömet Monacos vägnar



Articolo 6

Entrata in vigore e durata

1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti secondo le rispettive procedure. Esso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica tra le parti dell'espletamento delle procedure di cui alla frase precedente.

2. Il presente accordo è concluso per un periodo di tempo indeterminato. Ciascuna delle parti può denunciare l'accordo, previo preavviso di sei mesi.

Fatto a Bruxelles, il quattro dicembre duemilatre, in duplice copia nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

ALLEGATO

I. MEDICINALI

ATTI CUI SI FA RIFERIMENTO

1. **378 L 0025**: direttiva 78/25/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle sostanze che possono essere aggiunte ai medicinali ai fini della loro colorazione (GU L 11 del 14.1.1978, pag. 18), modificata da:
 - **179 H**: atti relativi alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati — adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 108),
 - **381 L 0464**: direttiva 81/464/CEE del Consiglio del 24 giugno 1981 (GU L 183 del 4.7.1981, pag. 33),
 - **185 I**: atti relativi alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati — adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee (GU L 302 del 15.11.1985),
 - **194 N**: atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21).
2. **386 L 0609**: direttiva 86/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1986 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1).
3. **389 L 0105**: direttiva 89/105/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 8).
4. **390 R 2377**: regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1), modificato da:
 - **392 R 0675**: regolamento (CEE) n. 675/92 della Commissione del 18 marzo 1992 (GU L 73 del 19.3.1992, pag. 8),
 - **392 R 0762**: regolamento (CEE) n. 762/92 della Commissione del 27 marzo 1992 (GU L 83 del 28.3.1992, pag. 14),
 - **392 R 3093**: regolamento (CEE) n. 3093/92 della Commissione del 27 ottobre 1992 (GU L 311 del 28.10.1992, pag. 18),
 - **393 R 0895**: regolamento (CEE) n. 895/93 della Commissione del 16 aprile 1993 (GU L 93 del 17.4.1993, pag. 10),
 - **393 R 2901**: regolamento (CEE) n. 2901/93 del Consiglio del 18 ottobre 1993 (GU L 264 del 23.10.1993, pag. 1),
 - **393 R 3425**: regolamento (CE) n. 3425/93 della Commissione del 14 dicembre 1993 (GU L 312 del 15.12.1993, pag. 12),
 - **393 R 3426**: regolamento (CE) n. 3426/93 della Commissione del 14 dicembre 1993 (GU L 312 del 15.12.1993, pag. 15),
 - **394 R 0955**: regolamento (CE) n. 955/94 della Commissione del 28 aprile 1994 (GU L 108 del 29.4.1994, pag. 8),
 - **394 R 1430**: regolamento (CE) n. 1430/94 della Commissione del 22 giugno 1994 (GU L 156 del 23.6.1994, pag. 6),
 - **394 R 2701**: regolamento (CE) n. 2701/94 della Commissione del 7 novembre 1994 (GU L 287 dell'8.11.1994, pag. 7),
 - **394 R 2703**: regolamento (CE) n. 2703/94 della Commissione del 7 novembre 1994 (GU L 287 dell'8.11.1994, pag. 19),
 - **394 R 3059**: regolamento (CE) n. 3059/94 della Commissione del 15 dicembre 1994 (GU L 323 del 16.12.1994, pag. 15),
 - **395 R 1102**: regolamento (CE) n. 1102/95 della Commissione del 16 maggio 1995 (GU L 110 del 17.5.1995, pag. 9),
 - **395 R 1441**: regolamento (CE) n. 1441/95 della Commissione del 26 giugno 1995 (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 22),
 - **395 R 1442**: regolamento (CE) n. 1442/95 della Commissione del 26 giugno 1995 (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 26),

- **395 R 1798**: regolamento (CE) n. 1798/95 della Commissione del 25 luglio 1995 (GU L 174 del 26.7.1995, pag. 20),
- **395 R 2796**: regolamento (CE) n. 2796/95 della Commissione del 4 dicembre 1995 (GU L 290 del 5.12.1995, pag. 1),
- **395 R 2804**: regolamento (CE) n. 2804/95 della Commissione del 5 dicembre 1995 (GU L 291 del 6.12.1995, pag. 8),
- **396 R 0281**: regolamento (CE) n. 281/96 della Commissione del 14 febbraio 1996 (GU L 37 del 15.2.1996, pag. 9),
- **396 R 0282**: regolamento (CE) n. 282/96 della Commissione del 14 febbraio 1996 (GU L 37 del 15.2.1996, pag. 12),
- **396 R 1140**: regolamento (CE) n. 1140/96 della Commissione del 25 giugno 1996 (GU L 151 del 26.6.1996, pag. 6),
- **396 R 1147**: regolamento (CE) n. 1147/96 della Commissione del 25 giugno 1996 (GU L 151 del 26.6.1996, pag. 26),
- **396 R 1311**: regolamento (CE) n. 1311/96 della Commissione dell'8 luglio 1996 (GU L 170 del 9.7.1996, pag. 4),
- **396 R 1312**: regolamento (CE) n. 1312/96 della Commissione dell'8 luglio 1996 (GU L 170 del 9.7.1996, pag. 8),
- **396 R 1433**: regolamento (CE) n. 1433/96 della Commissione del 23 luglio 1996 (GU L 184 del 24.7.1996, pag. 21),
- **396 R 1742**: regolamento (CE) n. 1742/96 della Commissione del 6 settembre 1996 (GU L 226 del 7.9.1996, pag. 5),
- **396 R 1798**: regolamento (CE) n. 1798/96 della Commissione del 17 settembre 1996 (GU L 236 del 18.9.1996, pag. 23),
- **396 R 2010**: regolamento (CE) n. 2010/96 della Commissione del 21 ottobre 1996 (GU L 269 del 22.10.1996, pag. 5),
- **396 R 2017**: regolamento (CE) n. 2017/96 della Commissione del 22 ottobre 1996 (GU L 270 del 23.10.1996, pag. 2),
- **396 R 2034**: regolamento (CE) n. 2034/96 della Commissione del 24 ottobre 1996 (GU L 272 del 25.10.1996, pag. 2),
- **397 R 0017**: regolamento (CE) n. 17/97 della Commissione dell'8 gennaio 1997 (GU L 5 del 9.1.1997, pag. 12),
- **397 R 0270**: regolamento (CE) n. 270/97 della Commissione del 14 febbraio 1997 (GU L 45 del 15.2.1997, pag. 8),
- **397 R 0434**: regolamento (CE) n. 434/97 del Consiglio del 3 marzo 1997 (GU L 67 del 7.3.1997, pag. 1),
- **397 R 0716**: regolamento (CE) n. 716/97 della Commissione del 23 aprile 1997 (GU L 106 del 24.4.1997, pag. 10),
- **397 R 0748**: regolamento (CE) n. 748/97 della Commissione del 25 aprile 1997 (GU L 110 del 26.4.1997, pag. 21),
- **397 R 0749**: regolamento (CE) n. 749/97 della Commissione del 25 aprile 1997 (GU L 110 del 26.4.1997, pag. 24),
- **397 R 1836**: regolamento (CE) n. 1836/97 della Commissione del 24 settembre 1997 (GU L 263 del 25.9.1997, pag. 6),
- **397 R 1837**: regolamento (CE) n. 1837/97 della Commissione del 24 settembre 1997 (GU L 263 del 25.9.1997, pag. 9),
- **397 R 1838**: regolamento (CE) n. 1838/97 della Commissione del 24 settembre 1997 (GU L 263 del 25.9.1997, pag. 14),
- **397 R 1850**: regolamento (CE) n. 1850/97 della Commissione del 25 settembre 1997 (GU L 264 del 26.9.1997, pag. 12),
- **397 R 0211**: regolamento (CE) n. 211/97 della Commissione del 4 febbraio 1997 (GU L 35 del 5.2.1997, pag. 1),
- **398 R 0426**: regolamento (CE) n. 426/98 della Commissione del 23 febbraio 1998 (GU L 53 del 24.2.1998, pag. 3),
- **398 R 0613**: regolamento (CE) n. 613/98 della Commissione del 18 marzo 1998 (GU L 82 del 19.3.1998, pag. 14),

- **398 R 0121**: regolamento (CE) n. 121/98 della Commissione del 16 gennaio 1998 (GU L 11 del 17.1.1998, pag. 11),
- **398 R 1000**: regolamento (CE) n. 1000/98 della Commissione del 13 maggio 1998 (GU L 142 del 14.5.1998, pag. 18),
- **398 R 1076**: regolamento (CE) n. 1076/98 della Commissione del 27 maggio 1998 (GU L 154 del 28.5.1998, pag. 14),
- **398 R 1191**: regolamento (CE) n. 1191/98 della Commissione del 9 giugno 1998 (GU L 165 del 10.6.1998, pag. 6),
- **398 R 1568**: regolamento (CE) n. 1568/98 della Commissione del 17 luglio 1998 (GU L 205 del 22.7.1998, pag. 1), modificato da GU L 271 dell'8.10.1998, pag. 42,
- **398 R 1569**: regolamento (CE) n. 1569/98 della Commissione del 17 luglio 1998 (GU L 205 del 22.7.1998, pag. 7),
- **398 R 1570**: regolamento (CE) n. 1570/98 della Commissione del 17 luglio 1998 (GU L 205 del 22.7.1998, pag. 10),
- **398 R 1916**: regolamento (CE) n. 1916/98 della Commissione del 9 settembre 1998 (GU L 250 del 10.9.1998, pag. 8),
- **398 R 1917**: regolamento (CE) n. 1917/98 della Commissione del 9 settembre 1998 (GU L 250 del 10.9.1998, pag. 13),
- **398 R 1958**: regolamento (CE) n. 1958/98 della Commissione del 15 settembre 1998 (GU L 254 del 16.9.1998, pag. 7),
- **398 R 2560**: regolamento (CE) n. 2560/98 della Commissione del 27 novembre 1998 (GU L 320 del 28.11.1998, pag. 28),
- **398 R 2686**: regolamento (CE) n. 2686/98 della Commissione dell'11 dicembre 1998 (GU L 337 del 12.12.1998, pag. 20),
- **398 R 2692**: regolamento (CE) n. 2692/98 della Commissione del 14 dicembre 1998 (GU L 338 del 15.12.1998, pag. 5),
- **398 R 2728**: regolamento (CE) n. 2728/98 della Commissione del 17 dicembre 1998 (GU L 343 del 18.12.1998, pag. 8),
- **399 R 0508**: regolamento (CE) n. 508/1999 della Commissione del 4 marzo 1999 (GU L 60 del 9.3.1999, pag. 16),
- **399 R 0804**: regolamento (CE) n. 804/1999 della Commissione del 16 aprile 1999 (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 58),
- **399 R 0953**: regolamento (CE) n. 953/1999 della Commissione del 5 maggio 1999 (GU L 118 del 6.5.1999, pag. 23),
- **399 R 0954**: regolamento (CE) n. 954/1999 della Commissione del 5 maggio 1999 (GU L 118 del 6.5.1999, pag. 28),
- **399 R 0997**: regolamento (CE) n. 997/1999 della Commissione dell'11 maggio 1999 (GU L 122 del 12.5.1999, pag. 24),
- **399 R 0998**: regolamento (CE) n. 998/1999 della Commissione del 12 maggio 1999 (GU L 122 del 12.5.1999, pag. 30),
- **399 R 1308**: regolamento (CE) n. 1308/1999 del Consiglio del 15 giugno 1999 (GU L 156 del 23.6.1999, pag. 1),
- **399 R 1931**: regolamento (CE) n. 1931/1999 della Commissione del 9 settembre 1999 (GU L 240 del 10.9.1999, pag. 3),
- **399 R 1942**: regolamento (CE) n. 1942/1999 della Commissione del 10 settembre 1999 (GU L 241 dell'11.9.1999, pag. 4),
- **399 R 1943**: regolamento (CE) n. 1943/1999 della Commissione del 10 settembre 1999 (GU L 241 dell'11.9.1999, pag. 9),
- **399 R 2385**: regolamento (CE) n. 2385/1999 della Commissione del 10 novembre 1999 (GU L 288 dell'11.11.1999, pag. 14),
- **399 R 2393**: regolamento (CE) n. 2393/1999 della Commissione dell'11 novembre 1999 (GU L 290 del 12.11.1999, pag. 5),
- **399 R 2593**: regolamento (CE) n. 2593/1999 della Commissione dell'8 dicembre 1999 (GU L 315 del 9.12.1999, pag. 26),

- **399 R 2728**: regolamento (CE) n. 2728/1999 della Commissione del 20 dicembre 1999 (GU L 328 del 22.12.1999, pag. 23),
- **399 R 2757**: regolamento (CE) n. 2757/1999 della Commissione del 22 dicembre 1999 (GU L 331 del 23.12.1999, pag. 45),
- **399 R 2758**: regolamento (CE) n. 2758/1999 della Commissione del 22 dicembre 1999 (GU L 331 del 23.12.1999, pag. 49),
- **32000 R 1286**: regolamento (CE) n. 1286/2000 della Commissione del 19 giugno 2000 (GU L 145 del 20.6.2000, pag. 15),
- **32000 R 1295**: regolamento (CE) n. 1295/2000 della Commissione del 20 giugno 2000 (GU L 146 del 21.6.2000, pag. 11),
- **32000 R 1960**: regolamento (CE) n. 1960/2000 della Commissione del 15 settembre 2000 (GU L 234 del 16.9.2000, pag. 5),
- **32000 R 2338**: regolamento (CE) n. 2338/2000 della Commissione del 20 ottobre 2000 (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 21),
- **32000 R 2391**: regolamento (CE) n. 2391/2000 della Commissione del 27 ottobre 2000 (GU L 276 del 28.10.2000, pag. 5),
- **32000 R 2535**: regolamento (CE) n. 2535/2000 della Commissione del 17 novembre 2000 (GU L 291 del 18.11.2000, pag. 9),
- **32000 R 2908**: regolamento (CE) n. 2908/2000 della Commissione del 29 dicembre 2000 (GU L 336 del 30.12.2000, pag. 72),
- **32001 R 0749**: regolamento (CE) n. 749/2001 della Commissione del 18 aprile 2001 (GU L 109 del 19.4.2001, pag. 32),
- **32001 R 0750**: regolamento (CE) n. 750/2001 della Commissione del 18 aprile 2001 (GU L 109 del 19.4.2001, pag. 35),
- **32001 R 0807**: regolamento (CE) n. 807/2001 della Commissione del 25 aprile 2001 (GU L 118 del 27.4.2001, pag. 6),
- **32001 R 1274**: regolamento (CE) n. 1274/2001 della Commissione del 27 giugno 2001 (GU L 175 del 28.6.2001, pag. 14),
- **32001 R 1322**: regolamento (CE) n. 1322/2001 della Commissione del 29 giugno 2001 (GU L 177 del 30.6.2001, pag. 52),
- **32001 R 1478**: regolamento (CE) n. 1478/2001 della Commissione del 18 luglio 2001 (GU L 195 del 19.7.2001, pag. 32),
- **32001 R 1553**: regolamento (CE) n. 1553/2001 della Commissione del 30 luglio 2001 (GU L 205 del 31.7.2001, pag. 16),
- **32001 R 1680**: regolamento (CE) n. 1680/2001 della Commissione del 22 agosto 2001 (GU L 227 del 23.8.2001, pag. 33),
- **32001 R 1815**: regolamento (CE) n. 1815/2001 della Commissione del 14 settembre 2001 (GU L 246 del 15.9.2001, pag. 11),
- **32001 R 1879**: regolamento (CE) n. 1879/2001 della Commissione del 26 settembre 2001 (GU L 258 del 27.9.2001, pag. 11),
- **32001 R 2162**: regolamento (CE) n. 2162/2001 della Commissione del 7 novembre 2001 (GU L 291 dell'8.11.2001, pag. 9),
- **32001 R 2584**: regolamento (CE) n. 2584/2001 del Consiglio del 19 dicembre 2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 7),
- **32002 R 0077**: regolamento (CE) n. 77/2002 della Commissione del 17 gennaio 2002 (GU L 016 del 18.1.2002, pag. 9),
- **32002 R 0868**: regolamento (CE) n. 868/2002 della Commissione del 24 maggio 2002 (GU L 137 del 25.5.2002, pag. 6),
- **32002 R 0869**: regolamento (CE) n. 869/2002 della Commissione del 24 maggio 2002 (GU L 137 del 25.5.2002, pag. 10),
- **32002 R 1181**: regolamento (CE) n. 1181/2002 della Commissione del 1° luglio 2002 (GU L 172 del 2.7.2002, pag. 13),

- **32002 R 1530**: regolamento (CE) n. 1530/2002 della Commissione del 27 agosto 2002 (GU L 230 del 28.8.2002, pag. 3),
 - **32002 R 1752**: regolamento (CE) n. 1752/2002 della Commissione del 1° ottobre 2002 (GU L 264 del 2.10.2002, pag. 18),
 - **32002 R 1937**: regolamento (CE) n. 1937/2002 della Commissione del 30 ottobre 2002 (GU L 297 del 31.10.2002, pag. 3),
 - **32003 R 0061**: regolamento (CE) n. 61/2003 della Commissione del 15 gennaio 2003 (GU L 011 del 16.1.2003, pag. 12),
 - **32003 R 0544**: regolamento (CE) n. 544/2003 della Commissione del 27 marzo 2003 (GU L 081 del 28.3.2003, pag. 7),
 - **32003 R 0665**: regolamento (CE) n. 665/2003 della Commissione dell'11 aprile 2003 (GU L 096 del 12.4.2003, pag. 7),
 - **32003 R 0739**: regolamento (CE) n. 739/2003 della Commissione del 28 aprile 2003 (GU L 106 del 29.4.2003, pag. 9).
5. **391 L 0356**: direttiva 91/356/CEE della Commissione, del 13 giugno 1991, che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano (GU L 193 del 17.7.1991, pag. 30).
 6. **391 L 0412**: direttiva 91/412/CEE della Commissione, del 23 luglio 1991, che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari (GU L 228 del 17.8.1991, pag. 70).
 7. **393 L 0041**: direttiva 93/41/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che abroga la direttiva 87/22/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni nazionali concernenti l'immissione in commercio dei medicinali di alta tecnologia, in particolare di quelli derivati dalla biotecnologia (GU L 214 del 24.8.1993, pag. 40).
 8. **393 R 2309**: regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU L 214 del 24.8.1993, pag. 1), modificato da:
 - **398 R 0649**: regolamento (CE) n. 649/98 della Commissione del 23 marzo 1998 (GU L 88 del 24.3.1998, pag. 7).
 9. **395 R 0297**: regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1), modificato da:
 - **398 R 2743**: regolamento (CE) n. 2743/98 del Consiglio del 14 dicembre 1998 (GU L 345 del 19.12.1998, pag. 3).
 10. **395 R 0540**: regolamento (CE) n. 540/95 della Commissione, del 10 marzo 1995, che stabilisce disposizioni in materia di informazioni su presunti effetti collaterali imprevisti e non gravi dei medicinali per uso umano o veterinario autorizzati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, che si verificano nella Comunità o in un paese terzo (GU L 55 dell'11.3.1995, pag. 5).
 11. **396 R 2141**: regolamento (CE) n. 2141/96 della Commissione del 7 novembre 1996 relativo all'esame di una domanda di trasferimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio (GU L 286 dell'8.11.1996, pag. 6).
 12. **32000 R 0141**: regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1).
 13. **32000 R 0847**: regolamento (CE) n. 847/2000 della Commissione, del 27 aprile 2000, che stabilisce le disposizioni di applicazione dei criteri previsti per l'assegnazione della qualifica di medicinale orfano nonché la definizione dei concetti di medicinale «simile» e «cl clinicamente superiore» (GU L 103 del 28.4.2000, pag. 5).
 14. **32001 L 0020**: direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano (GU L 121 dell'1.5.2001, pag. 34).
 15. **32001 L 0082**: direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).
 16. **32001 L 0083**: direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).
 - **32002 L 0098**: direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE (GU L 33 dell'8.2.2003, pag. 30).

- **32003 L 0063**: direttiva 2003/63/CE della Commissione, del 25 giugno 2003, che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 159 del 27.6.2003, pag. 46).
17. **32003 R 1084**: regolamento (CE) n. 1084/2003 della Commissione, del 3 giugno 2003, relativo all'esame delle modifiche dei termini di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano o per uso veterinario rilasciata da un'autorità competente di uno Stato membro (GU L 159 del 27.6.2003, pag. 1).
18. **32003 R 1085**: regolamento (CE) n. 1085/2003 della Commissione, del 3 giugno 2003, relativo all'esame delle modifiche dei termini di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano o per uso veterinario che rientra nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio (GU L 159 del 27.6.2003, pag. 24).

ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:

- 19) **C/310/86**: comunicazione della Commissione concernente la compatibilità con l'articolo 30 del trattato CEE dei provvedimenti adottati dagli Stati membri per quanto riguarda il controllo dei prezzi e il rimborso dei medicinali (GU C 310 del 4.12.1986, pag. 7).
- 20) **C/115/82**: nota della Commissione sulle importazioni parallele di specialità medicinali la cui immissione in commercio è già stata autorizzata (GU C 115 del 6.5.1982, pag. 5).
- 21) **C/229/98**: comunicazione della Commissione sulle procedure comunitarie di autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali (GU C 229 del 22.7.1998, pag. 4).

II. PRODOTTI COSMETICI

ATTI CUI SI FA RIFERIMENTO

1. **376 L 0768**: direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169), modificata da:
- **379 L 0661**: direttiva 79/661/CEE del Consiglio del 24 luglio 1979 (GU L 192 del 31.7.1979, pag. 35),
- **179 H**: atti relativi alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati — adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 108),
- **382 L 0147**: direttiva 82/147/CEE della Commissione dell'11 febbraio 1982 (GU L 63 del 6.3.1982, pag. 26),
- **382 L 0368**: direttiva 82/368/CEE del Consiglio del 17 maggio 1982 (GU L 167 del 15.6.1982, pag. 1),
- **383 L 0191**: seconda direttiva 83/191/CEE della Commissione del 30 marzo 1983 (GU L 109 del 26.4.1983, pag. 25),
- **383 L 0341**: terza direttiva 83/341/CEE della Commissione del 29 giugno 1983 (GU L 188 del 13.7.1983, pag. 15),
- **383 L 0496**: quarta direttiva 83/496/CEE della Commissione del 22 settembre 1983 (GU L 275 dell'8.10.1983, pag. 20),
- **383 L 0574**: direttiva 83/574/CEE del Consiglio del 26 ottobre 1983 (GU L 332 del 28.11.1983, pag. 38),
- **384 L 0415**: quinta direttiva 84/415/CEE della Commissione del 18 luglio 1984 (GU L 228 del 25.8.1984, pag. 31), rettificata da GU L 255 del 25.9.1984, pag. 28,
- **385 L 0391**: sesta direttiva 85/391/CEE della Commissione del 16 luglio 1985 (GU L 224 del 22.8.1985, pag. 40),
- **185 I**: atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati — adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 218),
- **386 L 0179**: settima direttiva 86/179/CEE della Commissione del 28 febbraio 1986 (GU L 138 del 24.5.1986, pag. 40),
- **386 L 0199**: ottava direttiva 86/199/CEE della Commissione del 26 marzo 1986 (GU L 149 del 3.6.1986, pag. 38),

- **387 L 0137**: nona direttiva 87/137/CEE della Commissione del 2 febbraio 1987 (GU L 56 del 26.2.1987, pag. 20),
 - **388 L 0233**: decima direttiva 88/233/CEE della Commissione del 2 marzo 1988 (GU L 105 del 26.4.1988, pag. 11),
 - **388 L 0667**: direttiva 88/667/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 46),
 - **389 L 0174**: undicesima direttiva 89/174/CEE della Commissione del 21 febbraio 1989 (GU L 64 dell'8.3.1989, pag. 10), rettificata da GU L 199 del 13.7.1989, pag. 23,
 - **389 L 0679**: direttiva 89/679/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 (GU L 398 del 30.12.1989, pag. 25),
 - **390 L 0121**: dodicesima direttiva 90/121/CEE della Commissione del 20 febbraio 1990 (GU L 71 del 17.3.1990, pag. 40),
 - **391 L 0184**: tredicesima direttiva 91/184/CEE della Commissione del 12 marzo 1991 (GU L 91 del 12.4.1991, pag. 59),
 - **392 L 0008**: quattordicesima direttiva 92/8/CEE della Commissione del 18 febbraio 1992 (GU L 70 del 17.3.1992, pag. 23),
 - **392 L 0086**: quindicesima direttiva 92/86/CEE della Commissione del 21 ottobre 1992 (GU L 325 dell'11.11.1992, pag. 18),
 - **393 L 0035**: direttiva 93/35/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993 (GU L 151 del 23.6.1993, pag. 32),
 - **393 L 0047**: sedicesima direttiva 93/47/CEE della Commissione del 22 giugno 1993 (GU L 203 del 13.8.1993, pag. 24),
 - **394 L 0032**: diciassettesima direttiva 94/32/CE della Commissione del 29 giugno 1994 (GU L 181 del 15.7.1994, pag. 31),
 - **395 L 0034**: diciottesima direttiva 95/34/CE della Commissione del 10 luglio 1995 (GU L 167 del 18.7.1995, pag. 19),
 - **396 L 0041**: diciannovesima direttiva 96/41/CE della Commissione del 25 giugno 1996 (GU L 198 dell'8.8.1996, pag. 36),
 - **397 L 0001**: ventesima direttiva 97/1/CE della Commissione del 10 gennaio 1997 (GU L 16 del 18.1.1997, pag. 85),
 - **397 L 0018**: direttiva 97/18/CE della Commissione del 17 aprile 1997 (GU L 114 dell'1.5.1997, pag. 43),
 - **397 L 0045**: ventunesima direttiva 97/45/CE della Commissione del 14 luglio 1997 (GU L 196 del 24.7.1997, pag. 77),
 - **398 L 0016**: ventiduesima direttiva 98/16/CE della Commissione del 5 marzo 1998 (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 44),
 - **398 L 0062**: ventitreesima direttiva 98/62/CE della Commissione del 3 settembre 1998 (GU L 253 del 15.9.1998, pag. 20),
 - **32000 L 0006**: ventiquattresima direttiva 2000/6/CE della Commissione del 29 febbraio 2000 (GU L 56 dell'1.3.2000, pag. 42),
 - **32000 L 0011**: venticinquesima direttiva 2000/11/CE della Commissione del 10 marzo 2000 (GU L 65 del 14.3.2000, pag. 22),
 - **32002 L 0034**: ventiseiesima direttiva 2002/34/CE della Commissione del 15 aprile 2002 (GU L 102 del 18.4.2002, pag. 191),
 - **32003 L 0001**: direttiva 2003/1/CE della Commissione del 6 gennaio 2003 (GU L 5 del 10.1.2003, pag. 14),
 - **32003 L 0016**: direttiva 2003/16/CE della Commissione del 19 febbraio 2003 (GU L 46 del 20.2.2003, pag. 24),
 - **32003 L 0015**: direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2003 (GU L 66 dell'11.3.2003, pag. 26).
2. **380 L 1335**: prima direttiva 80/1335/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici (GU L 383 del 31.12.1980, pag. 27), modificata da:
- **387 L 0143**: direttiva 87/143/CEE della Commissione del 10 febbraio 1987 (GU L 57 del 27.2.1987, pag. 56).

3. **382 L 0434**: seconda direttiva 82/434/CEE della Commissione, del 14 maggio 1982, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici (GU L 185 del 30.6.1982, pag. 1), modificata da:
— **390 L 0207**: direttiva 90/207/CEE della Commissione del 4 aprile 1990 (GU L 108 del 28.4.1990, pag. 92).
4. **383 L 0514**: terza direttiva 83/514/CEE della Commissione, del 27 settembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici (GU L 291 del 24.10.1983, pag. 9).
5. **385 L 0490**: quarta direttiva 85/490/CEE della Commissione, dell'11 ottobre 1985, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici (GU L 295 del 7.11.1985, pag. 30).
6. **393 L 0073**: quinta direttiva 93/73/CEE della Commissione, del 9 settembre 1993, relativa ai metodi di analisi necessari per i controlli della composizione dei prodotti cosmetici (GU L 231 del 14.9.1993, pag. 34).
7. **395 L 0017**: direttiva 95/17/CE della Commissione, del 19 giugno 1995, recante modalità d'applicazione della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, riguardo alla non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco, previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici (GU L 140 del 23.6.1995, pag. 26).
8. **395 L 0032**: sesta direttiva 95/32/CE della Commissione, del 7 luglio 1995, relativa ai metodi di analisi necessari per il controllo della composizione dei prodotti cosmetici (GU L 178 del 28.7.1995, pag. 20).
9. **396 L 0045**: settima direttiva 96/45/CE della Commissione, del 2 luglio 1996, relativa ai metodi di analisi necessari alla verifica della composizione dei prodotti cosmetici (GU L 213 del 22.8.1996, pag. 8).
10. **396 D 0335**: decisione 96/335/CE della Commissione, dell'8 maggio 1996, che istituisce l'inventario e la nomenclatura comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici (GU L 132 dell'1.6.1996, pag. 1).

III. DISPOSITIVI MEDICI

ATTI CUI SI FA RIFERIMENTO

1. **390 L 0385**: direttiva 90/385/CE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17), modificata da:
— **393 L 0068**: direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1).
 2. **393 L 0042**: direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1).
 3. **398 L 0079**: direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1).
 4. **32000 L 0070**: direttiva 2000/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, che modifica la direttiva 93/42/CEE del Consiglio per quanto riguarda i dispositivi medici che incorporano derivati stabili del sangue o del plasma umano (GU L 313 del 13.12.2000, pag. 22).
 5. **32001 L 0104**: direttiva 2001/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 2001, che modifica la direttiva 93/42/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi medici (GU L 6 del 10.1.2002, pag. 50).
 6. **32002 D 0364**: 2002/364/CE: decisione della Commissione, del 7 maggio 2002, relativa alle specifiche tecniche comuni per i dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 131 del 16.5.2002, pag. 17).
 7. **32003 L 0012**: direttiva 2003/12/CE della Commissione, del 3 febbraio 2003, riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie nel quadro della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici (GU L 28 del 4.2.2003, pag. 43).
 8. **32003 L 0032**: direttiva 2003/32/CE della Commissione, del 23 aprile 2003, recante modalità specifiche relative ai requisiti previsti dalla direttiva 93/42/CEE per i dispositivi medici fabbricati con tessuti d'origine animale (GU L 105 del 26.4.2003, pag. 18).
-

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo che modifica il protocollo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA)

L'accordo che modifica il protocollo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA), che il Consiglio ha deciso di concludere il 22 settembre 2003 ⁽¹⁾, entra in vigore il 1° gennaio 2004, essendo state ultimate il 28 novembre 2003 le procedure previste all'articolo 2 dell'accordo stesso.

⁽¹⁾ GU L 256 del 9.10.2003, pag. 17.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2003

che definisce i criteri relativi alle informazioni da comunicare conformemente alla direttiva 64/432/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2003) 4606]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/886/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1226/2002 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della direttiva 64/432/CEE, gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni dettagliate relative alla presenza sul loro territorio delle malattie di cui all'allegato E (I) o di qualsiasi malattia per la quale la normativa comunitaria prevede garanzie supplementari.
- (2) La decisione 2002/677/CE della Commissione⁽³⁾, del 22 agosto 2002, modificata da ultimo dalla decisione 2003/394/CE⁽⁴⁾, stabilisce requisiti uniformi per la notifica dei programmi di eradicazione e di controllo delle malattie animali cofinanziati dalla Comunità.
- (3) Sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri, la Commissione può dichiarare gli Stati membri e le regioni degli Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini oppure sospendere o revocare tale qualifica, conformemente alle disposizioni della decisione 2003/467/CE⁽⁵⁾.

(4) Per quanto riguarda la rinotracheite bovina infettiva, sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri la Commissione può concedere o revocare le garanzie supplementari per gli Stati membri o le regioni degli Stati membri che sono indenni dalla malattia, conformemente alle disposizioni della decisione 93/42/CEE della Commissione⁽⁶⁾, o che applicano un programma obbligatorio conformemente alla direttiva 64/432/CEE.

(5) Per quanto riguarda l'infezione da brucella suis e la gastroenterite trasmissibile, sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri la Commissione può concedere o revocare le garanzie supplementari per gli Stati membri o le regioni degli Stati membri che applicano un programma obbligatorio o che sono indenni da tali malattie, in conformità rispettivamente degli articoli 9 e 10 della direttiva 64/432/CEE.

(6) La decisione 2001/618/CE della Commissione⁽⁷⁾, in particolare all'allegato IV, ha stabilito le norme relative alle informazioni che gli Stati membri devono fornire sulla malattia di Aujeszky.

(7) Per consentire alla Commissione di effettuare una corretta valutazione della situazione zoonosaria è altresì opportuno, pur prevedendo alcune deroghe, armonizzare la presentazione delle informazioni comunicate dagli Stati membri per le altre malattie di cui alla direttiva 64/432/CEE, ossia la rabbia, l'afta epizootica, la pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini, l'esantema vescicolare dei suini, la peste suina classica, la peste suina africana, l'infezione da brucella suis, la gastroenterite trasmissibile e il carbonchio ematico, qualora tali malattie colpiscono animali della specie bovina o suina.

⁽¹⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

⁽²⁾ GU L 179 del 9.7.2002, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 229 del 27.8.2002, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU L 136 del 4.6.2003, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74.

⁽⁶⁾ GU L 16 del 25.1.1993, pag. 50.

⁽⁷⁾ GU L 215 del 9.8.2001, pag. 48.

- (8) È quindi opportuno stabilire criteri uniformi per le informazioni che gli Stati membri devono comunicare su tali malattie.
- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Se non diversamente prescritto in conformità degli articoli 4 e 5 della decisione 2002/677/CE, le informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 8 della direttiva 64/432/CEE relative alla presenza sul loro territorio delle malattie di cui all'allegato E della suddetta direttiva, ad esclusione della malattia di Aujeszky, devono conformarsi ai criteri uniformi stabiliti negli allegati da I a VII della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica per la prima volta alle informazioni relative al 2003 che devono pervenire alla Commissione entro il 31 maggio 2004.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO V

Criteria relativi alle informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 64/432/CEE in merito alla presenza di casi di rabbia

Paese: Periodo di notifica:

Data (gg.mm.)	Zona	Casi di rabbia														casi rilevati nell'uomo	esposizione umana									
		Animali domestici										Animali selvatici														
		cani	gatti	bovini	equini	ovini	caprini	suini	cani randagi	altri	non specificati	volpi	cani procioni	orso lavatore	lupi	tassi	martore	altri mustelidi	altri carnivori	cinghiali selvatici	caprioli	cervi	daini	altri	pipistrelli	non specificato

Data della notifica:
 Le informazioni devono essere trasmesse nel formato utilizzato per le notifiche trimestrali sulla presenza di rabbia comunicate dagli Stati membri al Centro di collaborazione sulla rabbia dell'OMS.
 Gli Stati membri possono trasmettere le informazioni anche nel formato della notifica annuale sulla presenza di rabbia compilata dal Centro di collaborazione sulla rabbia dell'OMS <http://www.who-rabies-bulletin.org>

ALLEGATO VI

Criteri relativi alle informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 64/432/CEE in merito alla presenza di afta epizootica, pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini, esantema vescicolare dei suini, peste suina classica e peste suina africana

SISTEMA DI NOTIFICA DELLE MALATTIE DEGLI ANIMALI

Data della notifica: PAESE: (A): Numero di focolai

Periodo di notifica: (B): Ultima data di conferma

REGIONI		F.M.D.	S.V.D	RIN- DER PEST	CBPP	B.T.	C.S.F.	C.S.F. WB	A.S.F.	N.D.	A.I.	P.E.E.	VES. STOM.	P.P.R.	L.S.D.	CAPRIPOX
	(A)															
	(B)															
	(A)															
	(B)															
	(A)															
	(B)															
	(A)															
	(B)															
	(A)															
	(B)															
	(A)															
	(B)															
	(A)															
	(B)															
Totale																

Gli Stati membri possono trasmettere le informazioni nel formato della notifica annuale tratta dal sistema di notifica delle malattie animali relativo alle suddette malattie.

ALLEGATO VII

Criteria relativi alle informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 64/432/CEE in merito alla presenza di carbonchio ematico (bovini e suini), infezione da *brucella suis* e gastroenterite trasmissibile (suini)

Data della notifica: STATO MEMBRO: (A): Numero di focolai

Periodo di notifica: (B): Ultima data di conferma

REGIONI		Carbonchio ematico (bovini)	Carbonchio ematico (suini)	Infezione da <i>brucella suis</i>	Gastroenterite trasmissibile
	(A)				
	(B)				
	(A)				
	(B)				
	(A)				
	(B)				
	(A)				
	(B)				
	(A)				
	(B)				
	(A)				
	(B)				
	(A)				
	(B)				
Totale					

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE**dell'11 dicembre 2003****relativa all'applicazione e all'uso degli Eurocodici per lavori di costruzione e prodotti strutturali da costruzione***[notificata con il numero C(2003) 4639]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2003/887/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211, secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Eurocodici sono una serie di norme europee che forniscono metodi comuni per calcolare la resistenza meccanica degli elementi strutturali nei lavori di costruzione, (in prosieguo: «prodotti strutturali da costruzione»). Tali metodi rendono possibile progettare e controllare la stabilità dei lavori di costruzione o delle loro componenti e fornire le corrette dimensioni dei prodotti strutturali da costruzione.
- (2) La direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione⁽¹⁾, riguarda l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno per i prodotti della costruzione, come previsto dall'articolo 95 del trattato, e si applica ai prodotti rispondenti alle specificazioni tecniche, di cui all'articolo 4 della medesima.
- (3) I prodotti strutturali da costruzione rappresentano una parte importante del mercato dei prodotti della costruzione ed è perciò opportuno che siano soggetti ai requisiti stabiliti dalla direttiva 89/106/CEE e, in particolare, a quelli sul marchio CE. Per permettere ai produttori e agli organismi notificati di valutare la resistenza meccanica dei prodotti strutturali da costruzione, necessaria alla valutazione di conformità di quest'ultimi, le specificazioni tecniche dovrebbero riferirsi ai metodi di calcolo elaborati negli Eurocodici. Nei documenti che accompagnano il marchio CE a norma della direttiva 89/106/CEE, la resistenza meccanica dovrebbe essere dichiarata come prestazione del prodotto.
- (4) Le disparità tra i metodi di calcolo usati dalla normativa nazionale in materia di edilizia ostacolano la libera circolazione dei servizi d'ingegneria e di architettura all'interno della Comunità. L'uso degli Eurocodici dovrebbe agevolare la libera prestazione di servizi d'ingegneria edile e di architettura e creare le condizioni per un sistema armonizzato di regole generali.
- (5) La maggior parte dei prodotti strutturali da costruzione e dei lavori edili è oggetto di appalti pubblici. Gli Eurocodici devono essere usati dagli enti appaltanti quando descrivono le caratteristiche tecniche, a norma dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi⁽²⁾ e dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori⁽³⁾. Tali direttive stabiliscono che le specifiche tecniche per aggiudicare appalti pubblici di servizi e di lavori vadano elencate in documenti generali o in documenti relativi ad ogni singolo appalto a prescindere da norme tecniche nazionali giuridicamente vincolanti, purché compatibili con il diritto comunitario, e che tali specifiche tecniche debbano essere definite dagli enti appaltanti in base a norme nazionali che recepiscono norme europee.
- (6) Gli Eurocodici vanno inoltre usati secondo l'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni⁽⁴⁾, secondo la quale gli enti appaltanti devono definire le specifiche tecniche riferendosi a specifiche europee, se esistono. Inoltre, l'articolo 1, paragrafo 13, della medesima precisa che, ai fini della direttiva, «specifica europea» indica una specifica tecnica comune, una omologazione tecnica europea o una norma nazionale che recepisce una norma europea.

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

⁽³⁾ GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

⁽⁴⁾ GU L 199 del 9.8.1993, pag. 84. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

- (7) Gli Stati membri dovrebbero prendere i provvedimenti necessari affinché possano essere usati prodotti strutturali da costruzione calcolati secondo gli Eurocodici. Gli Stati membri dovrebbero dunque riferirsi agli Eurocodici nella normativa nazionale sulla progettazione.
 - (8) Sarebbe perciò opportuno che gli Stati membri approvino gli Eurocodici per i prodotti strutturali da costruzione e per i lavori edili e riconoscano che da tali Eurocodici derivi una presunzione di conformità con i requisiti essenziali di cui alla direttiva 89/106/CEE
 - (9) Per tener conto di condizioni geografiche, geologiche o climatiche particolari o di livelli speciali di tutela in vigore nel loro territorio, agli Stati membri possono essere necessari parametri di calcolo specifici. A tal fine, gli Eurocodici contengono «parametri specificati a livello nazionale» per ognuno dei quali gli Eurocodici raccomandano un valore. Tuttavia, come parametro specificato a livello nazionale, gli Stati membri possono scegliere valori specifici diversi, se lo ritengono necessario affinché i lavori di costruzione e di genio civile siano progettati ed eseguiti in un modo da non mettere a repentaglio la sicurezza di persone, animali o proprietà.
 - (10) In un intento di armonizzazione i diversi parametri specificati a livello nazionale, adottati dagli Stati membri, dovrebbero essere comparati e, se necessario, allineati.
 - (11) In assenza delle specificazioni tecniche di cui all'articolo 4 della direttiva 89/106/CEE, è necessario garantire la libera circolazione dei prodotti strutturali da costruzione la cui resistenza meccanica sia stata valutata con gli Eurocodici. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero includere gli Eurocodici nelle disposizioni nazionali relative ai prodotti.
 - (12) Gli Eurocodici dovrebbero agevolare lo sviluppo della ricerca comune avviata da vari gruppi interessati nella Comunità e la diffusione dei suoi risultati, soprattutto attraverso la formazione professionale. Ciò assicurerebbe una maggiore sicurezza delle opere edili e di genio civile nella Comunità.
2. Gli Stati membri dovrebbero fissare i parametri da utilizzare sul loro territorio (in prosieguo: «parametri specificati a livello nazionale».
 3. Gli Stati membri dovrebbero usare i valori raccomandati previsti dagli Eurocodici, se i parametri specificati a livello nazionale sono stati identificati negli Eurocodici. Sarebbe opportuno che questi divergano dai valori raccomandati solo ove ciò sia reso necessario da condizioni geografiche, geologiche o climatiche o da particolari livelli di tutela. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione i parametri specificati a livello nazionale in vigore sul loro territorio entro due anni dalla data in cui sono disponibili gli Eurocodici.
 4. Gli Stati membri, coordinati grazie alla direzione della Commissione, dovrebbero comparare i rispettivi parametri specificati a livello nazionale e valutare il loro impatto sulle differenze tecniche tra i lavori o parti di essi. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri dovrebbero modificare detti parametri al fine di ridurre le divergenze dai valori raccomandati previsti dagli Eurocodici.
 5. In assenza delle specificazioni tecniche di cui all'articolo 4 della direttiva 89/106/CEE, gli Stati membri dovrebbero riferirsi agli Eurocodici nelle disposizioni nazionali relative ai prodotti.
 6. Gli Stati membri sono invitati ad avviare ricerche per agevolare l'integrazione negli Eurocodici dei più recenti sviluppi scientifici e tecnologici. Essi dovrebbero riunire i finanziamenti nazionali destinati a tali ricerche affinché possano essere usati a livello comunitario per aumentare le risorse tecniche e scientifiche destinate alla ricerca presso la Commissione, in cooperazione con il Centro comune di ricerca, garantendo così un livello sempre maggiore di sicurezza delle costruzioni e degli impianti civili, soprattutto nel campo della resistenza delle strutture ai sismi e agli incendi.
 7. Gli Stati membri dovrebbero promuovere l'apprendimento dell'uso degli Eurocodici nelle scuole di ingegneria e nei corsi di formazione professionale permanente destinati agli ingegneri e ai tecnici.

Gli Stati membri sono invitati ad informare la Commissione circa tutte le misure nazionali adottate conformemente alla presente raccomandazione.

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

RACCOMANDA QUANTO SEGUE:

1. Gli Stati membri dovrebbero approvare gli Eurocodici in quanto strumento adeguato per la progettazione delle opere edili, il controllo della resistenza meccanica delle componenti o della stabilità delle strutture. Gli Stati membri sono invitati a riconoscere che, nel caso di opere edili progettate con i metodi di calcolo descritti negli Eurocodici, esiste una presunzione di conformità con il requisito essenziale n. 1 «Resistenza meccanica e stabilità», compresi taluni aspetti del requisito essenziale n. 4 «Sicurezza nell'impiego» che si riferiscono alla resistenza meccanica e alla stabilità, e con parte del requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso di incendio», di cui all'allegato I della direttiva 89/106/CEE.

RETTIFICHE

VERBALE DI RETTIFICA

dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, firmato a Bruxelles il 18 novembre 2002

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 30 dicembre 2002)

La presente rettifica ha effetto a decorrere dalla data della firma del verbale di rettifica avvenuta a Bruxelles il 4 novembre 2003 con il Consiglio quale depositario.

1. Testo dell'accordo:

- a) pagine 21 e 22, articolo 68, paragrafo 2, articolo 69, paragrafo 2, articolo 71, paragrafo 5, e articolo 72, paragrafo 2:

la sigla «CT» è sostituita dalla sigla «TQ».

- b) pagina 38, articolo 117, punto 5:

anziché: «5) "presenza commerciale": qualsiasi tipo di attività commerciale o professionale, [...]» (*);

leggi: «5) "presenza commerciale": qualsiasi tipo di stabilimento commerciale o professionale, [...]»;

- c) pagina 39, articolo 118, paragrafo 2, lettera e):

anziché: «e) misure che limitano o impongono forme specifiche di personalità giuridica o joint venture con le quali un fornitore di servizi può svolgere la sua attività;» (*);

leggi: «e) misure che limitano o impongono forme specifiche di personalità giuridica o joint venture con le quali un fornitore di servizi finanziari dell'altra Parte può fornire un servizio finanziario;»;

- d) pagina 40, articolo 120, paragrafo 3:

anziché: «3) Se a Parte assume impegni specifici in merito a misure riguardanti [...]» (*);

leggi: «3) Se una Parte assume impegni specifici in merito a misure riguardanti [...]»;

- e) pagina 41, articolo 124:

- i) lettera a):

anziché: «a) chiedere ai membri di fornire informazioni confidenziali, la cui divulgazione [...]»;

leggi: «a) chiedere a una Parte di fornire informazioni confidenziali, la cui divulgazione [...]»;

- ii) lettera b):

anziché: «b) chiedere a una Parte di rivelare informazioni relative agli affari finanziari e alla contabilità dei singoli clienti di prestatori di servizi finanziari né informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici.» (*);

leggi: «b) chiedere a una Parte di rivelare informazioni relative agli affari finanziari e alla contabilità dei singoli clienti di prestatori di servizi finanziari oppure informazioni riservate o di natura proprietaria in possesso di enti pubblici.»;

- f) pagina 41, articolo 126:

- i) paragrafo 1, seconda frase:

anziché: «Tale riconoscimento, [...], si può basare su un accordo o un'intesa con il paese interessato o essere accordato autonomamente.»;

leggi: «Tale riconoscimento, [...], si può basare su un accordo o un'intesa o essere accordato autonomamente.»;

- ii) paragrafo 2:

anziché: «2. Una Parte che sia parte contraente di un accordo o un'intesa [...], ovvero di negoziarne altri analoghi con tale membro, in circostanze che [...]» (*);

leggi: «2. Una Parte che sia parte contraente di un accordo o un'intesa [...], ovvero di negoziarne altri analoghi tra le Parti, in circostanze che [...]»;

(*) Errore nel testo pubblicato nella GU L 352 del 30.12.2002, mentre il testo dell'accordo firmato è corretto.

g) pagina 42, articolo 129, paragrafo 3, lettera c):

anziché: «c) entro tre giorni dalla richiesta di costituzione del panel arbitrale, il presidente viene scelto dal presidente del Comitato di associazione tra i nominativi [...]» (*);

leggi: «c) entro tre giorni dalla richiesta di costituzione del panel arbitrale, il presidente viene scelto a sorte dal presidente del Comitato di associazione tra i nominativi [...]»;

h) pagina 44, articolo 135:

i) paragrafo 1, lettera c):

anziché: «c) connesse alla salvaguardia delle risorse naturali esauribili, quando dette misure siano associate a restrizioni alla produzione o al consumo [...]» (*);

leggi: «c) connesse alla salvaguardia delle risorse naturali esauribili, quando dette misure siano associate a restrizioni alla fornitura o al consumo [...]»;

ii) nota a piè di pagina:

anziché: «In particolare, una Parte può esigere che le persone fisiche abbiano [...] dove viene fornito il servizio, per il settore o l'attività in questione.»;

leggi: «In particolare, una Parte può esigere che le persone fisiche abbiano [...] dove viene fornito il servizio o il servizio finanziario o dove è costituito lo stabilimento, per il settore di attività in questione.».

2. Allegato I «Calendario di smantellamento tariffario della Comunità»:

a) pagina 69, nota introduttiva, lettera d):

la sigla «CT» è sostituita dalla sigla «TQ»;

b) pagine 69, 70 e 71, sezione 1 «Contingenti tariffari per i prodotti della categoria "CT" di cui agli articoli 68, paragrafo 2 e 71, paragrafo 5», titolo e punti 1, 2, 3, 4 e 5:

la sigla «CT» è sostituita dalla sigla «TQ»;

c) sezione 3 «Calendario di smantellamento tariffario della Comunità», elenco in lingua inglese:

i) pagina 72, voce SA 0101 10 10 (**):

anziché:

«0101 10 10	-- Horses	0,0	Year 10»
-------------	-----------	-----	----------

leggi:

«0101 10 10	-- Horses	0,0	Year 0»
-------------	-----------	-----	---------

ii) pagina 120, voce SA 0808 20 10 (*):

anziché:

«0808 20 10	--- Perry pears, in bulk, from 1 August to 31 December	7,2 MIN 0,36 EUR/ 100 kg/net	Year 4	EP»
-------------	--	------------------------------------	--------	-----

leggi:

«0808 20 10	--- Perry pears, in bulk, from 1 August to 31 December	7,2 MIN 0,36 EUR/ 100 kg/net	Year 4»
-------------	--	------------------------------------	---------

(*) Errore nel testo pubblicato nella GU L 352 del 30.12.2002, mentre il testo dell'accordo firmato è corretto.

(**) Errore nel testo dell'accordo firmato, mentre il testo pubblicato nella GU L 352 del 30.12.2002 è corretto.

3. Allegato II «Calendario di smantellamento tariffario del Cile»:

a) pagina 597, nota introduttiva, lettera d):

la sigla «CT» è sostituita dalla sigla «TQ»;

b) pagine 597 e 598, sezione 1 «Contingenti tariffari per i prodotti della categoria "CT" (di cui all'articolo 69, paragrafo 2 e all'articolo 72, paragrafo 2)», titolo e punti 1, 2, 3 e 4:

la sigla «CT» è sostituita dalla sigla «TQ»;

c) sezione 2 «Calendario di smantellamento tariffario del Cile», elenco in lingua spagnola:

i) pagina 659, voce SA 2517.30.00 (*):

anziché:

«2517.30.00	– Macadán alquitranado	6»	Year 0
	– Gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo de piedras de las partidas 25.15 ó 25.16, incluso tratados térmicamente:		

leggi:

«2517.30.00	– Macadán alquitranado	6	Year 0
	– Gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo de piedras de las partidas 25.15 ó 25.16, incluso tratados térmicamente:»		

ii) pagina 884, voce SA 8520.20.00 (*):

anziché:

«8520.20.00	– Contestadores telefónicos	6»	Year 0
	– Los demás aparatos de grabación y reproducción de sonido, en cinta magnética:		

leggi:

«8520.20.00	– Contestadores telefónicos	6	Year 0
	– Los demás aparatos de grabación y reproducción de sonido, en cinta magnética:»		

4. Allegato III «Definizione della nozione di prodotti originari e metodi di cooperazione amministrativa»:

a) pagina 972, appendice II, voce SA ex 3006 «Rifiuti farmaceutici elencati nella nota 4 k) di questo capitolo», terza colonna:

anziché: (testo mancante)*leggi:* «L'origine del prodotto nella sua classificazione iniziale deve essere mantenuta.»

b) pagina 1043, appendice IV, «Dichiarazione su fattura», versione tedesca:

*anziché:***«Versione tedesca**

Der Ausführer [Ermächtigter Ausführer; Bewilligung der Zollbehörde oder der zuständigen Regierungsbehörde Nr. ... (¹)] der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nichts anderes angegeben, präferenzbegünstigte Ursprungswaren ... (²).» (**);

*leggi:***«Versione tedesca**

Der Ausführer [Ermächtigter Ausführer; Bewilligung der Zollbehörde oder der zuständigen Regierungsbehörde Nr. ... (¹)] der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nichts anderes angegeben, präferenzbegünstigte Ursprungswaren ... (²) sind.»

(*) Errore nel testo pubblicato nella GU L 352 del 30.12.2002, mentre il testo dell'accordo firmato è corretto.

(**) Errore nel testo pubblicato nella GU L 352 del 30.12.2002, salvo per un errore ortografico corretto nel verbale.

5. Allegato VII «Elenco degli impegni specifici nel settore dei servizi», parte B, «Elenco del Cile»:

a) pagina 1274, punto 3, primo comma, ultima riga:

anziché: «Il presente elenco si applica solo ai seguenti tipi di presenza commerciale degli investitori [...], e *agencias de sociedades extranjeras (consociate).*»;

leggi: «Il presente elenco si applica solo ai seguenti tipi di presenza commerciale degli investitori [...], e *agencias de sociedades extranjeras (filiazioni).*»;

b) pagina 1275, punto 4, lettera b), secondo trattino:

anziché: «— il prestatore del servizio abbia il principale centro degli affari nel territorio di [...] e disponga di altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate in questo Stato membro.»;

leggi: «— il prestatore del servizio abbia il principale centro degli affari nel territorio di [...] e disponga di altri rappresentanti, uffici, filiazioni o succursali in questo Stato membro.».

6. Allegato VIII «Elenco degli impegni specifici nel settore dei servizi finanziari»:

a) pagina 1304, parte A, «Elenco della Comunità», sezione II «Impegni settoriali specifici», «7. Settore dei servizi finanziari»:

i) punto 3:

anziché: «3. Gli impegni riguardanti l'accesso al mercato per i modi (1) e (2) si applicano solo alle operazioni di cui, rispettivamente, ai paragrafi B.3 e B.4 della sezione sull'accesso al mercato dell'intesa.» (*);

leggi: «3. Gli impegni riguardanti l'accesso al mercato per i modi (1) e (2) si applicano solo alle operazioni di cui, rispettivamente, ai paragrafi A.1 e A.2 della sezione sull'accesso al mercato dell'intesa.»;

ii) punto 6:

anziché: «6. Di norma e in modo non discriminatorio, le istituzioni finanziarie costituite in uno Stato membro della Comunità devono adottare, senza discriminazioni, una forma giuridica specifica.»;

leggi: «6. Di norma e in modo non discriminatorio, le istituzioni finanziarie costituite in uno Stato membro della Comunità devono adottare una forma giuridica specifica.»;

b) «Restrizioni all'accesso al mercato»:

i) pagina 1306, punto 1, I:

anziché: «I: L'assicurazione per il trasporto di merci, [...] solo da società di assicurazioni e stabilite nella Comunità. [...]» (*);

leggi: «I: L'assicurazione per il trasporto di merci, [...] solo da società di assicurazioni stabilite nella Comunità. [...]»;

ii) pagina 1307, punto 2, I:

anziché: «I: I contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante i rischi in territorio italiano possono essere stipulati solo da società di assicurazioni stabilite nella Comunità. Questa restrizione non si applica ai trasporti internazionali che comprendono importazioni in Italia.» (**)

leggi: «I: L'assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante i rischi localizzati in territorio italiano può essere sottoscritta solo da società di assicurazioni stabilite nella Comunità. Questa restrizione non si applica ai trasporti internazionali che comportano importazioni verso l'Italia.»;

iii) pagina 1309, punto 3, DK:

anziché: «DK: *Le istituzioni finanziarie possono negoziare [...] solo attraverso consociate registrate in Danimarca.*»;

leggi: «DK: *Le istituzioni finanziarie possono negoziare [...] solo attraverso filiazioni registrate in Danimarca.*»;

(*) Errore nel testo pubblicato nella GU L 352 del 30.12.2002, mentre il testo dell'accordo firmato è corretto.

(**) Errore nel testo pubblicato nella GU L 352 del 30.12.2002, mentre il testo dell'accordo firmato è corretto, tranne che per le parole «in Italia» che devono essere sostituite dalle parole «verso l'Italia».

- c) pagina 1314, «Intesa sugli impegni relativi ai servizi finanziari», parte A, «Accesso al mercato», punto 2, lettera b):
anziché: «b) al paragrafo, lettera b) e» (*);
leggi: «b) al paragrafo 1, lettera b); e».
7. Pagina 1428, allegato XIII «Commesse pubbliche Applicazione di determinate disposizioni della parte IV, titolo IV», appendice 3, «Termini», punto 1, primo comma:
anziché: «1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, gli enti devono lasciar passare [...]»;
leggi: «1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, gli enti devono lasciar passare [...]».
-

(*) Errore nel testo pubblicato nella GU L 352 del 30.12.2002, mentre il testo dell'accordo firmato è corretto, tranne che per un punto e virgola che va inserito dopo le parole «lettera b)».